



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 658

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

27/06/2019 - 07:05

Indice

1. DDL S. 658 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 658	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	14
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	15
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019	23
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/01/2019	26
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/03/2019	30
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (ant.) del 12/03/2019	33
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/03/2019	34
1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 12/03/2019	35
1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/03/2019	36
1.3.2.1.9. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (ant.) del 13/03/2019	39
1.3.2.1.10. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 13/03/2019	40
1.3.2.1.11. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) del 13/03/2019	41
1.3.2.1.12. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (ant.) del 14/03/2019	46
1.3.2.1.13. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019	47
1.3.2.1.14. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	52

1.3.2.1.15. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 09/04/201955
1.3.2.1.16. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/201958
1.3.2.1.17. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 101 (pom.) del 10/04/201965
1.3.2.1.18. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (ant.) dell'11/04/201970
1.3.2.1.19. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/201973
1.3.2.1.20. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/201978
1.3.2.1.21. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) dell'30/04/201992
1.3.2.1.22. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019108
1.3.2.1.23. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019143
1.3.2.1.24. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019149
1.3.2.1.25. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 114 (ant.) del 12/06/2019160
1.3.2.1.26. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019164
1.3.2.1.27. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019169
1.3.2.1.28. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019174
1.4. Trattazione in consultiva	177
1.4.1. Sedute	178
1.4.2. Resoconti sommari	180
1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	181
1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/05/2019182
1.4.2.1.2. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019184
1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)	187
1.4.2.2.1. 2^aCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019 ..	.188
1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)	189
1.4.2.3.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019190
1.4.2.3.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/05/2019200
1.4.2.3.3. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019205

1.4.2.3.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019.....	216
1.4.2.3.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019.....	222
1.4.2.4. 10 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).....	233
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/04/2019	234
1.4.2.4.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (pom.) del 29/04/2019	235

1. DDL S. 658 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 658

XVIII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

Titolo breve: *Salario minimo orario*

Iter

26 giugno 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.658

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Nunzia Catalfo](#) (M5S)

Cofirmatari

[Susy Matrisciano](#) (M5S), [Stefano Patuanelli](#) (M5S), [Simona Nunzia Nocerino](#) (M5S), [Barbara Guidolin](#) (M5S), [Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda](#) (M5S), [Giuseppe Auddino](#) (M5S), [Antonella Campagna](#) (M5S)

[Junio Valerio Romano](#) (M5S) (aggiunge firma in data 18 febbraio 2019)

[Daniela Donno](#) (M5S) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Paola Taverna](#) (M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[Elena Botto](#) (M5S) (aggiunge firma in data 8 marzo 2019)

[Sergio Romagnoli](#) (M5S) (aggiunge firma in data 14 marzo 2019)

[Rossella Accoto](#) (M5S) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Elisa Pirro](#) (M5S) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Classificazione TESEO

MINIMI SALARIALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Artt.2-4), INDICI STATISTICI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Susy Matrisciano](#) (M5S) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in

sede redigente il 4 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 44 del 4 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

Nuovamente assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente** il 10 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 658

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 658

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATALFO , MATRISCIANO , PATUANELLI , NOCERINO ,
GUIDOLIN , BOGO DELEDDA , AUDDINO e CAMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

Onorevoli Senatori. - Anche in Italia il fenomeno dei *working poors* - lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, magari perché lavorano a tempo parziale, pur essendo regolarmente occupati - è in crescita, e pure in crescita è la distanza che li separa dal resto dei lavoratori, come ci ha mostrato il recente rapporto Eurostat, *In-work poverty in the EU* del 16 marzo 2018.

Secondo quell'analisi in Italia 11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato questo ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento. Ma quello che allarma di più è l'aumento *record*, oltre il 23 per cento, registrato tra il 2015 e il 2016 nel nostro Paese. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (precari, *neet*, *working poor* e in «lavoro gabbia») rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà.

Come ci hanno dimostrato illustri economisti, la misura che più è idonea a contrastare il fenomeno è la fissazione legislativa dei minimi salariali.

Al proposito la maggioranza parlamentare del precedente Governo aveva approvato, tra i principi e criteri direttivi relativi alle deleghe legislative contenute nell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il seguente, recato dalla lettera g): «introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La delega è scaduta senza essere stata esercitata, ma ha determinato un importante dibattito scientifico tra gli studiosi dei settori interessati (giuslavoristi, studiosi di relazioni industriali, economisti del lavoro) e attenzione anche tra le parti sociali.

In particolare, il documento del 14 gennaio 2016 di CGIL, CISL e UIL intitolato *Un moderno sistema di relazioni industriali* afferma che «l'esigibilità universale dei minimi salariali definiti dai Ccnl, in alternativa all'ipotesi del salario minimo legale, va sancita attraverso un intervento legislativo di sostegno, che definisca l'*erga omnes* dei Ccnl, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione», concetto questo ribadito nel recente accordo interconfederale 9 marzo 2018: *Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva*.

Tuttavia, le molteplici difficoltà tecniche e politiche che hanno sempre impedito l'attuazione delle regole contenute ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione non paiono di rapida soluzione.

Esiste tuttavia una possibilità diversa di rispondere con immediatezza alle esigenze che hanno mosso sia le imprese che i lavoratori per conto delle loro rappresentanze sindacali e che risponda alle

caratteristiche di un intervento di sostegno alla contrattazione collettiva, e non già sostitutivo di essa, che eviti ogni rischio di effetti prociclici di riduzione salariale i quali, in una fase persistente e tutt'altro che conclusa di crisi da insufficienza della domanda, potrebbero determinare conseguenze negative di vasta portata.

Va ricordato infatti non solo che per molti aspetti in Italia - uno dei pochi Paesi d'Europa storicamente privo di un salario minimo di fonte legale, dal 2015 introdotto anche in Germania e che si attesta per l'anno 2018 a 1.497,80 euro mensili e in linea con quello francese stabilito per l'anno 2018 a 1.498,50 euro mensili (fonte Eurofound, *Industrial relations. Statutory minimum wages 2018*) - esiste un salario minimo di fonte giurisprudenziale, che ha affermato, sia pure con diverse oscillazioni non sempre giustificate e convincenti, il diritto delle persone che lavorano a percepire i minimi salariali previsti dai contratti collettivi attraverso l'interpretazione combinata dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2099, secondo comma, del codice civile; ma anche che esistono normative settoriali che possono fare da esempio.

Nel settore degli appalti pubblici gli articoli 30, comma 4, 50, 105, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, impongono ad appaltatori e sub-appaltatori, quale condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'offerta e per l'aggiudicazione dei lavori, di applicare integralmente i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto pubblico o con l'attività prevalente.

Le norme sociali introdotte dal codice dei contratti pubblici hanno una chiara funzione *anti-dumping* e riconoscono alla contrattazione collettiva nazionale, posta in essere da soggetti sindacali e datoriali altamente rappresentativi, il ruolo di garantire una genuina ed effettiva concorrenza tra le imprese. Per le società cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, infatti, l'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, prevede che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300» - cioè l'obbligo per i beneficiari di sostegni pubblici, gli appaltatori di opere pubbliche e i concessionari di pubblici servizi di applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi - «le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine».

Inoltre, per risolvere contrasti insorti nel sistema di relazioni industriali tra differenti organizzazioni delle società cooperative che avevano prodotto la stipulazione di differenti contratti collettivi con trattamenti economici molto differenziati, il legislatore è tornato sul tema disponendo, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che «fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».

Quest'ultima previsione è stata dichiarata recentemente costituzionalmente legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 26 marzo 2015, la quale ha espressamente affermato che «Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative».

Orbene, l'assetto che ne deriva pone un delicato problema - già rilevato dai commentatori di quella

sentenza - di differenziazione ingiustificata tra la posizione giuridica dei soci lavoratori delle cooperative e dei lavoratori impiegati in appalti pubblici, cui è garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello derivante dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, e quella dei dipendenti di imprese individuali o società di capitali, cui tale livello di trattamento economico è garantito con tutte le oscillazioni e le limitazioni della giurisprudenza ordinaria in tema di articolo 36 della Costituzione, cui si faceva cenno in precedenza.

In effetti per la generalità del lavoro al di fuori del settore cooperativo non esiste uno strumento che dia certezza del diritto ai datori di lavoro e ai lavoratori, che contrasti efficacemente forme di competizione salariale al ribasso e che garantisca dunque la correttezza della competizione concorrenziale sul mercato da parte delle imprese.

Al contempo, il presente disegno di legge si propone di generalizzare - senza le oscillazioni e limitazioni della giurisprudenza, sovente casuali - l'osservanza dei minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi, deflazionando e semplificando il contenzioso in materia retributiva che grava sulla giustizia del lavoro; di sostenere per questa via l'attività di regolazione del mercato del lavoro liberamente compiuta dalle parti sociali, che sono le autorità salariali più idonee allo svolgimento del compito, senza sostituirsi ad essa; di regolare con facilità e immediatezza il tema della retribuzione proporzionata e sufficiente richiesta dall'articolo 36, comma 1, della nostra Costituzione, senza pregiudicare l'eventuale volontà del Parlamento di dare una soluzione generale al problema dell'efficacia generale dei contratti collettivi, secondo le previsioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della stessa Costituzione.

Premesso tutto questo, i punti fondamentali dell'articolato che si propone possono sinteticamente riassumersi nei seguenti:

- 1) definizione certa, uguale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, e cogente del trattamento economico che integra la previsione costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l'obbligo che non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;
- 2) garanzia dell'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno di commisurazione del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel caso di esistenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, che ovviamente le parti restano liberi comunque di applicare (articolo 3 del disegno di legge);
- 3) garanzia dell'adeguatezza nel tempo del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso il richiamo ai contratti collettivi e in via sussidiaria mediante l'incremento automatico dell'importo fissato per legge, incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice IPCA, al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno, con l'effetto di conservare alle parti sociali il ruolo di autorità salariali e di conservare - in caso di contrasto tra esse - un valore adeguato all'importo che il legislatore avrà considerato costituire attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione.

Per le ragioni esposte si auspica che il Parlamento riconosca al presente disegno di legge adeguata priorità approvandone in tempi rapidi le disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b), c) e d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 3.

(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.
2. Ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le organizzazioni dei datori di lavoro i criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese associate e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.

Art. 4.

(Carenza di contratti collettivi applicabili)

1. Qualora manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo cui fare riferimento è quello previsto dal contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
2. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vigenti, fino alla loro scadenza.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 658

XVIII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

Titolo breve: *Salario minimo orario*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 67 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 74 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 26 \(ant.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 27 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 28 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 90 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 29 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 30 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 91 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 31 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 92 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 98 \(ant.\)](#)

9 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 100 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 100 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 101 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 102 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

[N. 104 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

[N. 105 \(ant.\)](#)

17 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 109 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 114 \(ant.\)](#)

12 giugno 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 115 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 117 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 66^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO
indì del Vice Presidente
DE VECCHIS

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

- (55) **PATRIARCA ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- (281) **Vanna IORI.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- (555) **Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- (698) **FARAONE ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- (853) **DE VECCHIS ed altri.** - *Norme in materia di caregiver familiare*
- (868) **LAUS.** - *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- (890) **Roberta TOFFANIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente CATALFO ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi. La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si soffre soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ([n. 15](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI \(PD\)](#), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoil system*.

Il senatore [FLORIS \(FI-BP\)](#), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO \(M5S\)](#), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN \(FI-BP\)](#)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO \(M5S\)](#) riconosce il

valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS \(FI-BP\)](#), quanto alla

forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE \(PD\)](#), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS \(L-SP-PSd'Az\)](#) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogia iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore **FLORIS** (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PIZZOL** (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.

L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.

Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.

Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 67^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate. Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità. Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 74^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) fa presente che gli risulterebbe già stilato un calendario delle audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo passaggio nell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Esprime il proprio disappunto, ove la notizia risultasse fondata.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce di aver contattato alcuni soggetti esclusivamente ai fini di sondarne la disponibilità a essere auditati e che tale iniziativa, che non aveva alcun intento prevaricatorio, era stata comunque informalmente comunicata ad alcuni Gruppi di opposizione, anche se, per un imprevisto, del quale si scusa, non anche ai senatori del Partito Democratico. Precisa quindi che è ovviamente suo intendimento stabilire l'eventuale programmazione delle audizioni e dei lavori complessivi della Commissione nella sede naturale dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per oggi e nel corso del quale i senatori potranno avanzare le rispettive richieste. Arrivare in quella sede con un programma di massima aveva lo scopo di consentire di procedere rapidamente alle audizioni, così da lasciare più tempo possibile alla discussione generale sul provvedimento.

Interviene nuovamente il senatore [PATRIARCA](#) (PD) per invitare la Presidente a considerare con maggiore attenzione le esigenze dei senatori di opposizione. Inoltre, pur comprendendo le necessità sulla tempistica dell'esame, chiede di poter disporre di tempo adeguato prima di iniziare le audizioni, sia per un confronto all'interno del Gruppo, sia per approfondire il testo, che è disponibile da poche ore. Conclusivamente assicura che, anche al fine di sgomberare il campo da possibili sospetti di ostruzionismo, il suo Gruppo è disponibile a lavorare in maniera serrata sul provvedimento, se necessario anche in sedute notturne.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), che rileva come, in via generale, l'andamento dei lavori

dell'Assemblea comprima eccessivamente lo svolgimento delle sedute di Commissione e renda più complessa l'attività delle opposizioni. Invita quindi la Presidente a farsi portavoce delle esigenze manifestate sul punto in più occasioni da vari colleghi. Si rammarica che la convocazione dell'Ufficio di presidenza non abbia preceduto quella per l'incardinamento del disegno di legge, nonostante le sue richieste, pur informali, e giudica una forzatura la previsione di un calendario di audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo confronto nella sede opportuna. Preannuncia inoltre con preoccupazione che, se le audizioni dovessero avere inizio già domani, il suo Gruppo potrebbe non avere il tempo necessario per avanzare le proprie richieste.

La PRESIDENTE ribadisce di aver informato preventivamente il Gruppo di Forza Italia del suo intendimento. Assicura comunque che dell'argomento si discuterà a breve in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore LAUS (*PD*) manifesta perplessità per il comportamento della Presidente, in ragione soprattutto della rilevanza del provvedimento, che richiede congrui tempi di esame e di approfondimento. L'eventuale avvio della fase delle audizioni già nella giornata di domani impedirebbe infatti ai senatori di porsi in maniera adeguatamente informata di fronte agli interlocutori, rischiando di vanificare così una preziosa opportunità di confronto.

Chiede poi la possibilità di svolgere contestualmente audizioni anche sui provvedimenti relativi all'istituzione del salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658), ritenendoli connessi con il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, anche per le relative implicazioni finanziarie.

La PRESIDENTE ritiene che le diverse finalità dei provvedimenti cui fa riferimento il senatore Laus rendano preferibile un esame separato. Quanto all'eventuale calendario dei lavori, ne rinvia la definizione all'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza, nella quale i Gruppi potranno manifestare le loro esigenze.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ribadisce la necessità del suo Gruppo di disporre almeno di un paio di giorni di tempo per approfondire il testo, prima di dar luogo ad audizioni.

La PRESIDENTE conferma conclusivamente che, nel pieno rispetto di tutti, il calendario dei lavori verrà deciso a breve dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della pubblicità dei lavori delle sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
(Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra l'iniziativa in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli da 1 a 13 del decreto-legge che prevedono l'istituzione del reddito di cittadinanza.

In premessa chiarisce che il fine della misura è quello di realizzare l'obiettivo - più volte ribadito dall'Unione europea - di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a garantire un livello minimo di sussistenza, a ridurre l'esclusione sociale, a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata, anche attraverso la libera scelta del lavoro. A suo parere, l'approvazione del reddito di cittadinanza rappresenta un obbligo per l'Italia, alla luce del Pilastro europeo dei diritti sociali che, all'articolo 14, statuisce che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro».

Passando all'esame del testo, osserva che l'articolo 1 prevede l'istituzione del Reddito di cittadinanza (denominato Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi). Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dall'articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia e prevede obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Tali piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrono all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 9 prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR), che si configura come una misura di politica attiva. L'articolo 10 affida al Ministero del lavoro il compito di monitorare il Rdc e di predisporre - sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, rilevate anche dalle piattaforme digitali - il rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito *internet* istituzionale. L'articolo 11 prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI (reddito di inclusione) e il Rdc.

L'articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale, mentre l'articolo 13 stabilisce che dal mese di marzo 2019 il ReI non potrà più essere richiesto e che, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non sarà più riconosciuto né rinnovato. Conclusivamente la presidente Catalfo illustra i contenuti dell'articolo 25, che prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e

dell'INAIL, ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. L'articolo 26 provvede a prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Secondo tale nuovo assetto normativo l'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di giochi, mentre l'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le coperture per gli oneri di spesa concernenti il Capo I (Reddito di cittadinanza) e il Capo II (Pensioni). Infine, l'articolo 29 dispone in materia di entrata in vigore.

Ha quindi la parola la correlatrice, senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sui contenuti delle disposizioni da 14 a 24 del testo. Osserva anzitutto che l'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

L'articolo 15 opera invece una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate. L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La relatrice Nisini richiama quindi brevemente gli articoli da 20 a 24, sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo e dei corsi di studio universitario; sull'esclusione dell'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico; su una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, sulla corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato e sull'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 5 MARZO 2019 89^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS*

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il vice presidente [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dà conto della proposta di regolamento concernente l'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Nell'ipotesi di mancato accordo (scadenza del termine il 29 marzo 2019) su tale recesso, infatti, non sarebbero garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione nel Regno Unito, come anche quelli dei cittadini del Regno Unito che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri. La proposta trova la sua base giuridica nell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e viene definita nella relazione introduttiva della Commissione europea come conforme al principio di sussidiarietà, rispettosa del principio di proporzionalità, unilaterale (e quindi vincolante solo per gli Stati membri dell'Unione), temporanea, giacché riguarda solo situazioni verificatesi prima del 30 marzo 2019, e di emergenza, in quanto intesa ad attenuare i rischi di una *Brexit* disordinata. Passando all'esame del testo, il relatore segnala l'articolo 2, che specifica quali siano i destinatari delle norme proposte, l'articolo 3, che riguarda i settori di sicurezza sociale coinvolti, e l'articolo 4, sul principio della parità di trattamento. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che disciplina l'applicazione del principio di assimilazione e del principio di totalizzazione, e sull'articolo 6, che dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, richiama la relazione governativa, nella quale viene espresso l'auspicio che, in luogo del regolamento oggetto della proposta in esame, l'Unione europea inviti gli Stati membri a negoziare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale o, in alternativa, e in via provvisoria, a ripristinare le precedenti convenzioni bilaterali con il Regno Unito, al fine di garantire un sistema basato sulla reciprocità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire in maniera più compiuta nel seguito dell'esame, manifesta preoccupazione per la sicurezza sociale delle centinaia di migliaia di italiani che risiedono e lavorano nel Regno Unito e invita il Governo a farsi parte attiva a tutela dei loro diritti. Esprime anche l'auspicio che un coordinamento con l'esame svolto sulla proposta da parte della 14a Commissione possa portare ad una risoluzione condivisa e dal peso specifico rilevante.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) confida che i diversi Parlamenti dei Paesi membri esaminino contestualmente la proposta di regolamento in oggetto ed esprimano una posizione quanto più possibile comune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sollecita una riflessione sullo stato dei lavori del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in tema di *caregiver* familiare. A suo parere sarebbe infatti opportuno procedere celermente all'individuazione di un testo unificato che raccolga il più ampio consenso.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), che conferma la finalità di arrivare rapidamente ad una sintesi condivisa delle diverse proposte.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), in qualità di relatrice, nonché di coordinatrice del Comitato ristretto, ricorda che finora la scelta di procedere informalmente è stata dettata dal fitto calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea. Ringrazia comunque i colleghi per le sollecitazioni e l'interesse dimostrato e assicura che è sua intenzione lavorare a tempi serrati.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della relatrice Guidolin e si dichiara fiducioso che un lavoro comune porterà alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) chiede informazioni sulla tempistica delle audizioni in materia di salario minimo orario (disegni di legge nn. 310 e 658).

Il [PRESIDENTE](#), nel garantire che trasmetterà le varie istanze alla presidente Catalfo, ricorda che la sede appropriata per avanzare determinate richieste è la prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 6

marzo, alle ore 14,30 non avrà luogo. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani alle ore 8,45 per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 26 (ant.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,10

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.6. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.7. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO
indì del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 18,20

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.8. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 12 MARZO 2019 90^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente DE VECCHIS avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute di oggi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (PD), stigmatizzando i toni degli interventi di alcuni rappresentanti sindacali durante le audizioni svoltesi in mattinata sui disegni di legge nn. 310 e 658 in materia di salario minimo orario, sottolinea l'importanza che i soggetti convocati non si discostino dal tema oggetto del dibattito e conservino sempre un comportamento consono alla sede istituzionale in cui si svolgono i lavori.

Si associa la senatrice TOFFANIN (FI-BP), che giudica quanto meno inopportuni gli atteggiamenti tenuti da alcuni intervenuti nel corso delle audizioni svoltesi stamani.

Il PRESIDENTE prende atto di tali considerazioni, che si impegna a riferire alla presidente Catalfo.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure

di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), anche in considerazione dell'evolversi del dibattito politico in corso nel Regno Unito, manifesta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Il presidente [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, accoglie tale sollecitazione e rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ([COM\(2019\) 55 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) introduce la proposta di regolamento europeo, che prevede un aumento delle risorse per il 2019 per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), in conformità con l'incremento previsto dall'accordo sul bilancio dell'UE per il 2019. Dopo aver ricordato brevemente le caratteristiche e le finalità di tale Iniziativa, richiama la base giuridica su cui si fonda la proposta e ne sottolinea la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si sofferma quindi sull'articolo 1, che modifica gli articoli 91 e 92 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e adegua gli importi delle risorse disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale (la cui ripartizione annuale è indicata in dettaglio nell'allegato alla proposta in oggetto) e l'entità delle risorse per la dotazione specifica dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che salgono a 350 milioni di euro per il 2019. L'articolo prevede, inoltre, che gli Stati beneficiari dell'incremento possano richiedere il trasferimento al Fondo sociale europeo di una quota di tali risorse, fino ad una misura massima del 50 per cento. Infine il relatore richiama la relazione predisposta dal Ministero del lavoro, nella quale si condivide il giudizio di conformità della proposta di regolamento ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e si esprime una valutazione positiva sul contenuto della proposta stessa, anche con riferimento alla semplificazione delle modalità di gestione delle risorse.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel riservarsi un ulteriore intervento nel seguito dell'esame, anticipa il favore del proprio Gruppo sulla proposta di regolamento, che destina risorse al rafforzamento delle politiche a favore dei giovani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(739\) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane](#)

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) introduce il disegno di legge, che reca norme in materia di produzione e vendita del pane.

Passando all'esame del testo, con riferimento alle parti di competenza della Commissione segnala in particolare l'articolo 8, che individua il responsabile dell'attività produttiva e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali quello di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti.

Richiama poi sinteticamente le rimanenti disposizioni, soffermandosi soprattutto sugli articoli 2, 7 e 11. L'articolo 2 reca delle definizioni, vieta l'impiego di alcune denominazioni che possano indurre in inganno il consumatore, con la previsione delle relative sanzioni, ed elenca le indicazioni da riportare in etichetta. L'articolo 7 individualizza la definizione di "panificio", attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato e interviene in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di quelli già esistenti. Infine, l'articolo 11 prevede che la vigilanza sull'attuazione della legge venga esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio.

Conclusivamente il relatore preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) anticipa la posizione favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge.

Il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*), nell'esprimere soddisfazione per la posizione del Gruppo PD, evidenzia che il testo si pone l'obiettivo - sempre perseguito dal Movimento 5 Stelle - di esaltare il *Made in Italy* e di tutelare le eccellenze agroalimentari nazionali e le tipicità territoriali.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), pur condividendo l'impostazione complessiva del provvedimento, manifesta perplessità sull'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, che escluderebbe dall'applicazione della disciplina in esame i prodotti fabbricati o commercializzati in diversi Stati stranieri e importati in Italia. Auspica comunque che maggiori controlli ed etichettature dettagliate possano garantire, a prescindere dalla provenienza dei prodotti, la massima sicurezza dei consumatori italiani.

Si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), che riterrebbe opportuno attribuire al pane prodotto in Italia uno specifico marchio di qualità, che lo contraddistingua da quello importato dall'estero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.9. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.10. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17,25

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.11. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 91^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute odierne dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La [PRESIDENTE](#) sottopone al relatore l'ipotesi di inserire nel parere un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNZ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ricorda poi che tale Quadro ha la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) si dichiara disponibile ad accogliere l'indicazione della Presidente.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ribadisce le perplessità già avanzate nella seduta di ieri con riferimento all'articolo 9 del provvedimento, che esclude dall'applicazione della disciplina in esame i prodotti fabbricati o commercializzati in diversi Stati stranieri e importati in Italia. A suo parere la logica sottesa a tale scelta appare vessatoria nei confronti dei produttori italiani, peraltro in crisi per il calo delle vendite e per la difficoltà di reperire forza lavoro qualificata. Invita invece a valutare l'opportunità di valorizzare, senza introdurre ulteriori vincoli burocratici, il pane prodotto in Italia, anche con uno specifico marchio di qualità, che ne evidenzi le differenze rispetto a quello prodotto all'estero e importato.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) fa presente che l'intento del provvedimento è proprio quello di tutelare i produttori e di valorizzare il pane italiano.

La [PRESIDENTE](#) ricorda la necessità di attenersi ai profili di stretta competenza della Commissione.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), premessa l'opportunità di valutare il provvedimento nella sua interezza, nota tuttavia, anche con riferimento al solo articolo 8, che riguarda i corsi formativi, incongruenze e contraddizioni rispetto alle finalità del testo e alla realtà del mondo della panificazione.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che per l'ottenimento di una qualifica professionale è sempre necessario partecipare a uno specifico corso di formazione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) riterrebbe opportuno procedere ad approfondimenti ulteriori del testo.

Conviene il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), che invita altresì i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni, che si riserva di valutare ai fini di una possibile integrazione della proposta di parere già presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) invita a considerare l'opportunità di svolgere un supplemento di indagine sull'atto.

Si associa la senatrice [PARENTE \(PD\)](#), che chiede chiarimenti in merito alle vecchie convenzioni bilaterali tra Italia e Regno Unito.

Il relatore [DE VECCHIS \(L-SP-PSd'Az\)](#) si riserva di fornire alla senatrice Parente le informazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;
notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere *c*) ed *f*) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: - ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; - è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 8, comma 4, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.
Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di valutare altresì la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.
Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche all'articolo 8, comma 5, lettera *c*) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine all'articolo 8, comma 5, lettera *f*), ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 53 DEFINITIVO

L'11a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 definitivo), premesso che:

la proposta di regolamento in esame è stata formulata in base all'ipotesi di una mancata ratifica, da parte del Regno Unito, dell'accordo di recesso, concluso dall'Unione europea e dal medesimo Regno Unito ed approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

l'ipotesi di mancato accordo determinerebbe la cessazione, senza una regolazione transitoria, della vigenza nel Regno Unito del diritto primario e derivato dell'Unione;

la proposta di regolamento in esame è intesa a soddisfare le esigenze di tutela, in materia di sicurezza sociale, relative ai cittadini dell'Unione europea che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione nel Regno Unito ed ai cittadini del Regno Unito che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri;

la proposta è in particolare volta all'attuazione, sia pure con esclusivo riferimento a fatti e situazioni anteriori al 30 marzo 2019, dei principi, propri della disciplina europea, di parità di trattamento, di assimilazione e di totalizzazione in materia di sicurezza sociale;

considerato che:

il mantenimento dei suddetti principi di parità di trattamento, di assimilazione e di totalizzazione, come osserva la medesima relazione introduttiva della Commissione europea, viene perseguito, da parte della proposta, in mancanza di una garanzia di reciprocità da parte del Regno Unito;

in base alla proposta, come osserva la relazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmessa il 22 febbraio 2019 alle Camere dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Stati membri dovrebbero farsi carico, in ipotesi unilateralmente, dei costi delle prestazioni, anche in relazione a periodi di lavoro svolti nel Regno Unito, e della gestione amministrativa di fatti, eventi o situazioni verificatisi nel Regno Unito da cui discendano diritti sociali, e che, in assenza di garanzia di rapporti con il Regno Unito ed anche in considerazione delle rigide norme vigenti in quest'ultimo Stato sulla protezione dei dati personali, la gestione delle pratiche potrebbe presentarsi problematica e dovrebbe eventualmente basarsi sulle sole dichiarazioni degli interessati;

dalle circostanze suddette potrebbe derivare un aumento di errori e di frodi, nonché un incremento del contenzioso a livello nazionale e presso la Corte di giustizia dell'Unione europea;

si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

si valuti se, in luogo dell'adozione di un regolamento europeo, le esigenze di tutela in oggetto possano essere soddisfatte in maniera più efficace e con un minor impatto negativo, per gli Stati membri, in termini finanziari ed amministrativi mediante un invito, da parte dell'Unione europea, a negoziare accordi bilaterali tra Stati membri e Regno Unito in materia di sicurezza sociale, basati sui principi che regolano il diritto dell'Unione.

1.3.2.1.12. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 31 (ant.) del 14/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO
indì della Vice Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMATIVA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

1.3.2.1.13. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 19 MARZO 2019 92^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di giovedì 14 marzo dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e le ulteriori documentazioni successivamente pervenute saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(739\) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane](#)
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) condivide l'osservazione in merito alla lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 8, mentre ritiene che andrebbe rafforzata quella relativa al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al ruolo della Conferenza Stato - Regioni. Giudicherebbe altresì utile segnalare alla Commissione di merito la necessità di evitare il rischio di una duplicazione normativa, a livello nazionale e regionale, sulla stessa materia.

La [PRESIDENTE](#) propone al relatore di modificare, anche tenuto conto delle considerazioni della senatrice Toffanin, la terza osservazione del parere, nel senso di sopprimere, dopo le parole, "segnala l'opportunità" le altre: "di valutare altresì la possibilità".

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) accoglie la proposta della Presidente e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), dopo aver ringraziato il relatore per la disponibilità dimostrata, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Prendono quindi la parola i senatori [PATRIARCA](#) (*PD*), [BERTACCO](#) (*FdI*), [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MATRISCIANO](#) (*M5S*) per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di sospendere l'esame dell'Atto comunitario COM (2019) 53 in attesa delle determinazioni in sede europea sulla mozione approvata il 14 marzo dal Parlamento del Regno Unito. La prima delle due soluzioni prospettate, infatti, costituirebbe un accordo, con conseguente sostituzione anche della proposta di regolamento in oggetto; la seconda, invece, prevedendo un nuovo orizzonte temporale lungo, prospetterebbe la possibilità di ulteriori trattative e/o proposte di regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ([COM\(2019\) 55 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ribadisce la posizione favorevole del suo Gruppo sull'atto comunitario in esame, che si prefigge lo scopo di rafforzare il tessuto sociale e di destinare risorse alle politiche per i giovani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), pur condividendo le finalità del provvedimento, lamenta l'iniquità dei criteri di ripartizione dei fondi. A suo parere, infatti, tenuto conto dei fattori demografici, dei tassi di disoccupazione giovanile e della contribuzione al bilancio dell'Unione europea, l'Italia viene eccessivamente penalizzata. Invita quindi il relatore a tenerne conto nella proposta di risoluzione che sotterrà alla Commissione.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) si riserva di approfondire le tematiche sollevate ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede informazioni sui tempi di esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 897 e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea la particolare attenzione della Commissione sui provvedimenti citati, anche in considerazione delle ricadute su rilevatissimi profili di sua stretta competenza, e assicura che, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione stessa e dell'Assemblea, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in questione, anche alla luce del testo unificato adottato a base dell'esame il 28 febbraio scorso da parte della Commissione di merito, riprenderà in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;
notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere *c*) ed *f*) viene esonerato dal seguire i

corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: - ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; - è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera c) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera f) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;

notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a

frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere *c*) ed *f*) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: - ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; - è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di valutare altresì la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera *c*) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera *f*) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

1.3.2.1.14. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 2 APRILE 2019 97^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 13*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore AUDDINO (M5S) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la PRESIDENTE chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La PRESIDENTE prende atto.

Il senatore PATRIARCA (PD) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il proseguo dell'esame.

La PRESIDENTE accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.3.2.1.15. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
98^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1122\) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione](#)
(Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala anzitutto che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito generali, nonché i termini temporali e le procedure per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 6. Le deleghe, che concernono il lavoro dei dipendenti pubblici, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico, e che possono dar luogo anche a testi unici, sono esercitate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame secondo i principi e i criteri direttivi espressamente indicati nel testo, nonché in armonia con i principi e raccomandazioni di fonte internazionale in materia di disabilità.

La disciplina di delega di cui all'articolo 2 concerne la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi compresa la dirigenza, anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali. Il successivo articolo 3 prevede una delega relativa al miglioramento dei sistemi di

misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, al riconoscimento e alla valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, al rinnovo o alla revoca degli incarichi dirigenziali, nonché all'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale, dirigenziale e non dirigenziale. Con l'articolo 4 si prevede una delega intesa a incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Il relatore passa poi a illustrare l'articolo 5, che contiene una delega finalizzata a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili.

La disciplina di delega di cui al seguente articolo 6 è volta a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale.

Infine, l'articolo 7 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, con riferimento alla presente legge ed ai decreti legislativi da essa previsti, mentre l'articolo 8 specifica che le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per le Regioni a statuto ordinario e contiene la clausola di salvaguardia con riferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede alla Presidenza di individuare tempi certi e congrui per lo svolgimento di una adeguata fase di approfondimento sui vari provvedimenti all'ordine del giorno. In particolare segnala che il disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, riveste una particolare rilevanza, in quanto non rivolto alla struttura burocratica dello Stato in quanto tale, ma al rapporto tra questa e il cittadino. Infine, definisce poco condivisibile la scelta di adottare una legge delega, che, come già successo troppe volte in passato, sottrae la potestà legislativa al Parlamento, trasferendola al Governo.

Si associa il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), che evidenzia la complessità del disegno di legge n. 1122 e contesta la decisione di varare una legge delega.

Relativamente all'esame dei disegni di legge nn. 310 e 658 sul salario minimo orario, domanda quale sia la relativa tempistica, anche in considerazione della nuova calendarizzazione in Aula a partire dalla prossima settimana. Sottopone quindi alla Presidenza le difficoltà delle opposizioni nel lavorare in assenza di spazi adeguati per lo svolgimento della opportuna istruttoria sui provvedimenti all'attenzione della Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) invita la Presidente a farsi portavoce delle esigenze della Commissione, che ha bisogno di tempi appropriati e certi per svolgere i necessari approfondimenti sui provvedimenti in esame.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le richieste giunte dai colleghi delle opposizioni e assicura, anche in qualità di relatore, che per l'esame del disegno di legge n. 1122 la Commissione utilizzerà tutto il tempo necessario, anche al fine di varare un testo ampiamente condiviso.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver rassicurato la senatrice Toffanin, precisa che l'allungamento dei tempi per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 658 è stato dovuto al contestuale esame del decreto-legge sul Reddito di cittadinanza e "Quota 100". Ricorda quindi la massima disponibilità mostrata nei confronti delle richieste delle opposizioni, come nel caso del differimento a domani,

mercoledì 10 aprile, dell'inizio della discussione generale sui due provvedimenti sopra citati, e la previsione allo scopo di uno spazio particolarmente ampio.

Invita altresì a considerare, senza per questo intendere che i tempi debbano essere necessariamente compressi, la necessità di conciliare l'attività con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che ha riservato la settimana corrente ai lavori delle Commissioni. Concorda infine con le considerazioni espresse dal senatore De Vecchis.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.16. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
100^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1 Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, di cui aveva già preannunciato i contenuti nella seduta precedente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), tenuto conto che il provvedimento si pone anche l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei professionisti del settore, invita la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione che contempli l'invito al Governo ad emanare linee guida per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per il personale impiegato nelle strutture individuate dal provvedimento. In conclusione, anticipa comunque la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ritiene che disegno di legge, di cui condivide le finalità, rappresenti la necessaria risposta ai tanti casi di abuso emersi negli ultimi anni a danno di bambini e anziani. Quanto alla richiesta del senatore Patriarca, sottolinea che la proposta di parere della relatrice, che valuta positivamente, contempla anche l'ipotesi di un monitoraggio dei casi di stress lavoro-correlato che colpiscono il personale coinvolto.

La [PRESIDENTE](#) segnala che situazioni di maltrattamento hanno visto coinvolti anche disabili.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il senatore Patriarca per il contributo, ma ritiene di non poter accogliere il suo suggerimento, in quanto ultroneo rispetto al testo già predisposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sui documenti in titolo, trasmessi alle Camere in adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla Relazione programmatica per il 2019 si sofferma sui capitoli della Parte Seconda relativi alle politiche di coesione, all'occupazione e agli affari sociali. Quanto alle politiche di coesione, nella proposta della Commissione sono previsti 330,6 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 38,6 destinati all'Italia. In proposito il Governo, pur riconoscendo, nel complesso, la condivisibilità delle proposte della Commissione e la loro coerenza con le posizioni già espresse dall'Italia, rileva una serie di criticità e sottolinea, in particolare, la necessità di modificare il metodo di allocazione dei fondi. In materia di occupazione, il Governo annuncia l'intenzione di svolgere un'azione di impulso perché siano posti in essere gli adempimenti volti all'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016)381). La relazione prevede inoltre, soprattutto con riferimento al contrasto della disoccupazione giovanile, alcune attività per l'anno 2019, tra le quali la conclusione di convenzioni con le amministrazioni regionali, volte al rafforzamento dei centri per l'impiego, e il negoziato sulla proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo plus (COM(2018)382), nel corso del quale il Governo intende assicurare, tra l'altro, il mantenimento di un livello adeguato di risorse da utilizzare per accompagnare riforme strutturali come il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno negoziale su una serie di *dossier* legislativi, espressamente indicati, mentre in tema di sicurezza sociale dei lavoratori, si prevede che nel 2019 si adotterà la proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).

Passando al capitolo relativo agli affari sociali, la relazione cita il reddito di cittadinanza e le iniziative a beneficio di persone senza fissa dimora e soggetti svantaggiati e vulnerabili, lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione. Per le politiche familiari si preannunciano interventi orientati al sostegno della genitorialità ed al rilancio della natalità e azioni per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici. Con riferimento alle politiche per la disabilità, il Governo intende predisporre un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, potenziare l'assistenza domiciliare e rafforzare le misure di sostegno e assicurare l'attenzione ai progetti di vita indipendente.

Infine, la relazione si sofferma sulle politiche per le pari opportunità, sulle iniziative volte a garantire l'inclusione socio-lavorativa dei migranti e sulle attività in tema di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018, la relatrice segnala, nella Parte Seconda, il capitolo 12, relativo a politiche per il lavoro, per le pari opportunità e per l'inclusione sociale.

La Relazione dà preliminarmente conto dell'attività del Governo per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016) 381) e, in tema di politiche attive per l'occupazione, dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo (PON SPAO) e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile, mentre sulla proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo plus (COM(2018) 382) evidenzia una identità di vedute con la risoluzione di cui al Doc. XVIII, n. 7, approvata dall'11a Commissione permanente del Senato il 21 novembre 2018.

Cita quindi le iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori, i progetti, gli interventi e gli accordi di programma realizzati per favorire l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini immigrati appartenenti a fasce vulnerabili e le attività in materia di migrazione legale. Infine dettaglia le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attivate nel corso del 2018, tra le quali l'attuazione del Reddito di inclusione (Rei), e le iniziative in tema di conciliazione

vita-lavoro, di parità di trattamento, dirimozione delle discriminazioni, di tutela dei diritti e di emancipazione delle donne.

In conclusione, la Relatrice propone di congiungere, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, la discussione della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la discussione generale della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame proseguirà quindi in maniera disgiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Bertacco, Floris, Toffanin e De Poli una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Esame congiunto e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD) domanda quando verrà scelto il testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce che tale scelta verrà effettuata alla fine della discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) riterrebbe invece più opportuno conoscere sin d'ora il testo adottato dalla Commissione per il seguito dell'esame, al fine di poter meglio modulare il suo intervento in discussione generale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto, ma ribadisce quanto detto al senatore Laus.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LAUS](#) (PD) sottolinea che, con la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto dare una risposta politica, innanzitutto in termini di attenzione, nei confronti del *dumping* salariale, che colpisce contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza.

Richiama quindi i principali contenuti emersi nel corso delle audizioni, in particolar modo con riferimento alle tematiche dei lavoratori poveri (cosiddetti *working poors*), della contrattazione, del numero dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il CNEL e della comparazione con la situazione presente in altri Paesi europei. A suo parere è necessario che il Parlamento affronti tali tematiche e offra soluzioni che garantiscano certezza del diritto alle imprese e salari dignitosi ai lavoratori. È infatti un non senso che nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro con diversi esiti a seconda dei gradi di giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso degli appalti pubblici.

A testimonianza della gravità della situazione, ricorda il caso di aziende che hanno vinto gare presso Ministeri prevedendo salari molto bassi per i propri dipendenti senza che questo rappresentasse una violazione dei loro diritti, perché tutto effettuato a norma di legge, o di dipendenti che si sono visti ridotta la retribuzione nel passaggio da un appalto all'altro.

Passando all'esame del testo del disegno di legge n. 658, si sofferma criticamente sul comma 1 dell'articolo 2, con riferimento alla somma di 9 euro all'ora, sul comma 2 del medesimo articolo, che a suo parere rischia di indebolire la contrattazione collettiva, e sul comma 2 dell'articolo 3, che fa riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la cui valenza giuridica definisce pari a quella di un accordo tra privati e non certo a quella di una fonte normativa. Invita quindi a considerare le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di salario minimo orario, che andrebbero valutate sulla base di diverse relazioni tecniche. Il riferimento è ai servizi che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, acquista ogni anno per miliardi di euro.

L'eventuale introduzione di un salario minimo nei termini previsti dai due testi in esame porterebbe infatti ad un aumento dei costi del lavoro per le aziende coinvolte, con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 per cento, delle basi d'asta.

Un intervento in materia del mercato del lavoro che si limitasse esclusivamente ad introdurre un salario minimo orario sarebbe comunque a suo giudizio del tutto insufficiente se non si considerasse contestualmente l'esigenza una riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di predisporre spazi di confronto tecnico, aperti alle diverse parti interessate, per affrontare giuridicamente il tema della rappresentanza e dei livelli salariali.

La [PRESIDENTE](#), premesso che il provvedimento a sua prima firma intende rafforzare e non indebolire la contrattazione collettiva, precisa che in esso il riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL è legato all'aspetto retributivo e l'importo di 9 euro all'ora è al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Interviene incidentalmente il sottosegretario DURIGON, secondo cui il tema della rappresentatività, tralasciato colpevolmente negli ultimi anni, costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento mirato in materia, che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del lavoro selvaggio. A tale scopo giudica tuttavia necessario un largo contributo, che non potrà non partire dal dialogo tra CNEL, INPS e Governo, già protagonisti di diversi incontri tecnici. Conferma dunque che un intervento sul salario minimo orario rappresenta solo una parte del percorso e assicura che il Governo si farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti, che spesso non delegano la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali.

Con riferimento alle conseguenze economiche dei due provvedimenti, non ritiene che si debba prevedere una specifica copertura finanziaria, ma giudica comunque indispensabile disporre di un quadro complessivo di tutti gli aspetti finanziari connessi.

In considerazione della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di sospendere i lavori alle ore 12 a causa di un pregresso impegno istituzionale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE (PD) si esprime criticamente sull'andamento dei lavori odierni, lamentando che la trattazione dei singoli provvedimenti non sia avvenuta nell'ordine riportato nelle convocazioni. Inoltre, con riferimento alle audizioni svolte nella giornata di ieri sul disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, chiede alla Presidente di definire preventivamente i tempi da destinare agli audit, al fine di garantire lo svolgimento del successivo dibattito.

La PRESIDENTE giudica del tutto infondate le critiche rivolte dalla senatrice Parente e rivendica la assoluta correttezza nella gestione dei lavori della Commissione.

Prende atto quindi della richiesta relativa ai tempi da destinare agli audit per il seguito delle audizioni sul disegno di legge n. 1122.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897, 182, 200, 262, 264 E 546

L'11a Commissione permanente,
esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,
rilevato in particolare il contenuto del disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati e finalizzato a prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e contenente delega al Governo in materia di formazione del personale,
preso atto che la Commissione Affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi un testo unificato,
considerata la delicatezza del tema e l'esigenza di tutelare soggetti che versano in una particolare condizione di vulnerabilità,
esprime, per quanto di competenza e con riferimento specifico al disegno di legge n. 897, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di richiamare, nell'ambito della delega in materia di formazione del personale addetto ai servizi educativi e operativi nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità e nelle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

La Commissione segnala, sempre a tale proposito, l'opportunità di dar corso ad un'azione a carattere preventivo posta in essere da parte di *équipe* psicopedagogiche territoriali, finalizzata a rilevare anticipatamente eventuali casi di *stress* lavoro-correlato che colpiscono il personale impiegato nelle strutture in questione e, più in generale, a porre in essere misure che ne sostengano l'impegno lavorativo. Si sottolinea altresì la necessità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui ciò sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle predette strutture.

Si fa inoltre presente l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotate di dispositivi che ne segnalino in tempo reale, sia all'installatore che all'interno della struttura, eventuali anomalie di funzionamento, avarie e manomissioni.

Si auspica poi la previsione di un Piano straordinario di ispezione, finalizzato ad accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle strutture in questione, a migliorarne il livello qualitativo complessivo ed a garantire il generalizzato rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, nel convenire sull'esigenza di un costante monitoraggio su temi così delicati, si sottolinea l'opportunità di prevedere la presentazione, con cadenza annuale, di una relazione del Governo alle Camere, avente ad oggetto l'andamento nel corso dell'anno di riferimento dei reati comunque riconducibili alle condotte di maltrattamento e abuso nelle strutture in questione, anche sulla base dei dati emergenti dalle ispezioni effettuate.

1.3.2.1.17. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 101 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
101^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indì della Presidente
CATALFO*

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), dopo aver sottolineato le finalità e le principali differenze che intercorrono tra i due provvedimenti in esame, si sofferma sulla contraddizione rappresentata dalla effettività di contratti definiti "pirata" in un Paese caratterizzato da una ampia e forte contrattazione collettiva. Segnala in particolare il caso delle cosiddette cooperative spurie, colpevoli di sottopagare i lavoratori senza alcun rispetto per la loro dignità.

Evidenzia quindi la situazione dei lavoratori poveri e riporta in proposito le considerazioni svolte dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative in occasione delle audizioni.

Sottolinea poi le principali differenze esistenti nel campo del mercato del lavoro tra l'Italia e altri Paesi europei, in particolare riportando l'esperienza della Germania, che ha introdotto il salario minimo orario per legge nel 2015 e ha visto come conseguenza più rilevante la diminuzione delle ore lavorate totali. Di fronte a tale realtà esprime il timore che identica situazione possa vivere l'Italia nel caso in cui un provvedimento in materia venisse approvato, a maggior ragione considerando le condizioni economiche complessive del paese, sostanzialmente in recessione. Invita quindi i promotori delle iniziative in titolo a considerare tutte le possibili e gravi ricadute di un simile intervento normativo. Infatti gli aumenti del costo del lavoro ricadrebbero in primo luogo sulle piccole e medie aziende, con differenze marcate anche su base regionale e a seconda del settore produttivo, già in grave difficoltà e a rischio fallimento. Ma il conseguente aumento dei costi per le collaboratrici domestiche e per i *caregiver* peserebbe anche sui redditi delle famiglie e dei pensionati, ai quali è stata bloccata l'indicizzazione sui trattamenti economici, con il rischio di un maggiore ricorso al lavoro nero, parziale o totale.

Ritiene condivisibile un intervento a tutela dei lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, ma invita la maggioranza a procedere in modo organico e articolato, senza lasciare spazio alla superficialità e alla improvvisazione.

Invita quindi a guardare al futuro, tenendo conto dell'evoluzione del mondo del lavoro, secondo schemi nuovi, slegati da una semplice valutazione legata alle ore effettivamente lavorate e più vicini alle forme di lavoro agile, delle quali si considera l'effettiva produttività.

In conclusione, sottolinea i costi che i provvedimenti potrebbero avere per le casse dello Stato in termini di appalti e di spese per beni e servizi e invita a prendere in considerazione l'ipotesi di prevedere una adeguata copertura finanziaria.

Interviene incidentalmente il senatore [PATRIARCA](#) (PD) per chiedere conto dell'assenza del Governo.

Replica la [PRESIDENTE](#), che fa presente che nella sede referente la presenza del Governo non è obbligatoria. Assicura comunque che un rappresentante del Governo, compatibilmente con altri impegni, si unirà al più presto ai lavori della Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) in premessa stigmatizza l'assenza del Governo, che considera poco rispettosa nei confronti della Commissione.

Passando al merito dei provvedimenti, segnala l'estrema utilità delle audizioni svolte, con particolare riferimento ai temi della contrattazione collettiva e della effettiva applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Individua quindi una serie di problematiche del mondo del lavoro, che riguardano il lavoro nero, le cooperative spurie, i contratti al ribasso, il basso salario medio, l'altissimo costo del lavoro, il divario salariale tra uomo e donna e il lavoro cosiddetto povero. La prima azione di intervento secondo la sua opinione dovrebbe riguardare il rispetto dei minimi retributivi e il contrasto al *dumping* salariale. In proposito, segnala la necessità di incrementare, dopo aver previsto assunzioni di carabinieri e finanzieri nel decreto-legge sul reddito di cittadinanza e "Quota 100", anche il numero degli ispettori del lavoro, attualmente troppo esiguo per permettere una sufficiente attività di controllo.

In tema di appalti pubblici propone di selezionare le aziende ammesse a partecipare alle gare sulla base di determinati parametri molto stringenti in materia di contratti di lavoro. Anticipa poi la presentazione di un apposito disegno di legge finalizzato a ridurre il divario salariale tra uomo e donna.

Si sofferma quindi in maniera critica sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 658, ritenendo invece opportuna una distinzione tra trattamento economico complessivo e salario di garanzia, pena il rischio di una riduzione delle tutele per i lavoratori di alcuni settori produttivi. Comprende alcune delle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali, secondo le quali, in caso di approvazione di un provvedimento sul salario minimo orario, molte aziende potrebbero

uscire dalla contrattazione collettiva e garantire solo il salario minimo orario, magari con una integrazione stipendiale in nero, o potrebbero ridurre il numero delle ore lavorate. In proposito giudica intanto necessario un intervento sulla rappresentanza, nonché sulla trasparenza in materia di contratti depositati presso il CNEL.

In conclusione, invita a considerare l'importanza di una reale certificazione delle competenze dei lavoratori, che potrebbe rappresentare la vera forma di protezione sociale in un mercato del lavoro che cambia velocemente.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ripercorre rapidamente le iniziative legislative che hanno portato a una eccessiva liberalizzazione del mercato del lavoro e addirittura alla sterilizzazione della clausola sociale, a discapito delle tutele e del trattamento economico dei lavoratori. Esprime quindi perplessità sull'effettivo ruolo svolto in passato da quegli stessi sindacati che oggi esprimono critiche nei confronti dei provvedimenti in esame.

In conclusione, nel giudicare necessaria una maggiore estensione della contrattazione collettiva e nel sollecitare i sindacati a offrire un maggior contributo, ritiene compito della politica riportare il lavoratore al centro di tutte le iniziative legate al mercato del lavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) osserva che nella seduta antimeridiana il sottosegretario Durigon ha evidenziato che nessun intervento in tema di equo compenso potrà trovare attuazione in assenza di contributi da parte del Governo ed ha sottolineato la necessità di una misura decisa che incida sul cuneo fiscale. Oggi la maggioranza presenta una serie di interventi qualificandoli come finalizzati ad aiutare le classi più deboli. Su questi temi la sua parte politica ha una grande sensibilità, peraltro già dimostrata anche in passato. E' però necessario condurre strategie che tengano conto del contesto. Ricorda quindi che, nel corso delle audizioni che hanno avuto ad oggetto i disegni di legge in esame, i rappresentanti dell'OCSE hanno messo a confronto la situazione dell'Italia con quella degli altri Paesi europei. In quella sede si è evidenziato che l'importo individuato dai due disegni di legge, al netto o al lordo, si attesterebbe su un livello più elevato rispetto agli altri Paesi dell'UE. Segnala dunque che la politica non può, in ragione di scadenze elettorali imminenti, attestarsi su numeri del tutto irrealistici e che non appaiono supportati dalla realtà economica del Paese. Al riguardo riterrebbe invece opportuno muoversi lungo due direttive imprescindibili; da un lato quella del salario possibile, che è intorno ai 5/6 euro orari, e dall'altra quella degli interventi da parte dello Stato, non potendosi evidentemente caricare ogni responsabilità sulle spalle dell'imprenditore. Conclusivamente ribadisce la necessità di fissare un salario minimo sulla base di presupposti certi, di situazioni sostenibili e con un intervento definito del Governo sugli oneri. Diversamente, si rischia unicamente di enunciare una misura velleitaria, destinata inoltre a non rappresentare un buon viatico per l'equilibrio dei conti economici.

Il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*) in via preliminare coglie l'occasione per respingere le accuse formulate nei confronti della maggioranza e riferite alla conseguenze di una mancata indicizzazione delle pensioni, sottolineando che, al contrario, dalle misure poste in essere dal Governo consegue un adeguamento al rialzo e non al ribasso degli assegni pensionistici. In risposta al senatore Laus, rileva quindi che il disegno di legge n. 658 rinvia proprio alla contrattazione collettiva, diversamente da quanto invece avviene nel disegno di legge n. 310. Ricorda quindi che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge, il venti per cento dei contratti viene stipulato al di fuori della contrattazione nazionale, ciò che dimostra dunque la necessità di un intervento finalizzato a stabilire un salario minimo orario, a maggior ragione in quanto è risultato che esso già esiste nei due terzi dei Paesi UE. Anche la pletora dei contratti - oltre 800 - depositati presso il CNEL rappresenta indubbiamente un problema, che l'attuale maggioranza si trova tuttavia ad ereditare dal passato ed al quale occorrerà porre mano. E' un fatto che il triste fenomeno dei cosiddetti *working poor* richiede un intervento, rispetto al quale non si può paventare il rischio di disoccupazione crescente e di un gran numero di licenziamenti, perché ciò equivale ad immaginare l'automatico verificarsi di comportamenti scorretti.

La fissazione di un salario minimo coniuga opportunamente la necessità di dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, garantendo il rispetto del principio di adeguatezza e di proporzionalità della retribuzione. Il tentativo di introdurre un compenso minimo orario era in realtà già stato effettuato dall'Esecutivo precedente all'interno del *Jobs Act*, salvo poi far scadere la relativa delega. Si è persa così un'occasione, per motivi non meglio chiariti. L'attuale maggioranza ha dunque la forza di intervenire dunque su un tema importante e delicato, a favore di una platea vasta, di cui le precedenti maggioranze si sono dimenticate. Altro e diverso problema è invece rappresentato dal lavoro nero e del lavoro sommerso, fenomeni sui quali peraltro si stanno intensificando i controlli. Anche inserire in quest'ambito il tema del cuneo fiscale equivale ad introdurre un argomento diverso, che ovviamente andrà affrontato, ma a tempo debito. Conclusivamente, ribadisce che il disegno di legge n. 658 rappresenta un'iniziativa che va incontro alle necessità dei lavoratori, che devono sempre sentirsi tutelati dallo Stato, indipendentemente dalle maggioranze di governo che eventualmente dovessero alternarsi.

A giudizio del senatore [NANNICINI \(PD\)](#) il tema della giusta retribuzione rappresenta un problema reale, che sta molto a cuore alla sua parte, tant'è che figurava nello stesso programma elettorale del PD. Chi fa un lavoro onesto deve ricevere una paga onesta. Il punto non è dunque risalire oggi alle responsabilità di chi - sindacati dei lavoratori, datori di lavoro o maggioranze che si sono succedute - non ha dato corso all'attuazione del principio costituzionale della giusta retribuzione; è infatti necessario condurre sul tema un dibattito non meramente ideologico, ma finalizzato ad individuare una soluzione efficace ed equilibrata. La lista dei responsabili dei bassi salari è stata d'altro canto ben evidenziata nel corso delle audizioni svoltesi sui disegni di legge: lavoro nero, cooperative cosiddette spurie, contratti cosiddetti pirata, *dumping* salariale. I primi tre temi non hanno in realtà rapporto con il salario minimo, ma evidenziano semmai la necessità di un incremento delle attività ispettive. In proposito, egli coglie pertanto l'occasione per sollecitare la ricostituzione della Commissione d'inchiesta sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, già operante anche nella precedente legislatura. Esiste poi il tema del finto lavoro autonomo, che tuttavia, pur necessitando di una urgente soluzione, va tenuto distinto da quello del salario minimo orario. La questione centrale, a proposito della garanzia della giusta retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, è invece quella del *dumping* salariale; e in questo senso egli evidenzia la necessità di rafforzare la contrattazione collettiva. Nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal senatore Laus, il quale ha definito la misura del salario minimo un rimedio "estremo", egli riterrebbe però opportuno non già definirne la misura in una legge, così ossificandola e astraendola da ogni possibilità di negoziato, bensì affidarla ad una commissione tripartita, che possa adattare quella misura all'andamento del mercato del lavoro. Si tratta infatti di individuare l'esatta proporzione di un dosaggio molto complicato: un salario minimo fissato su un importo eccessivamente alto finirebbe infatti per creare lavoro nero, mentre un importo troppo basso avrebbe l'effetto di spiazzare la contrattazione collettiva. Occorre dunque cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative. La chiave è dunque rappresentata dalla necessità di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 39 della Costituzione. Il tema è quello di garantire una tutela universale, sancendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva. In questa ottica, è necessario rafforzare il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. In questo modo si consegue il doppio vantaggio di arginare gli attacchi al ruolo della contrattazione, garantendo per altro verso ai lavoratori forme più evolute ed efficaci di partecipazione alle scelte e alle dinamiche aziendali. In questa direzione e secondo queste linee strategiche, annuncia l'imminente presentazione da parte del suo Gruppo di una iniziativa legislativa che si augura possa essere esaminata congiuntamente ai provvedimenti in oggetto. Auspica conclusivamente che su questi temi si svolga una discussione ampia, tale da rafforzare la contrattazione collettiva, e che il Parlamento in carica sia in grado di affrontare un tema così delicato superando ogni steccato ideologico.

La presidente CATALFO concorda con la necessità di affrontare il tema in modo non ideologico, sottolineando che la realtà dei *working poor* ha ampi riflessi sulle imprese e sull'economia. Da ciò la necessità di porre in essere un intervento equilibrato, che rafforzi il potere d'acquisto dei lavoratori, oltre a conseguire un obiettivo oggettivamente di grande importanza e delicatezza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.18. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 102 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
102^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indirizzi della Presidente
CATALFO*

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore **PATRIARCA** (*PD*), in replica a quanto dichiarato dal senatore De Vecchis nella seduta del pomeriggio di ieri, invita a considerare in maniera obiettiva e complessiva le politiche del lavoro adottate dalla fine degli anni novanta ad oggi e sottolinea con forza che in materia di diritti del lavoro l'Italia ha compiuto grandi passi avanti dal varo della Costituzione, anche grazie a un lungo percorso politico cui hanno contribuito i lavoratori e i datori di lavoro. Considera inoltre scorretto che la Lega si sottragga a qualsivoglia responsabilità, non solo perché è il partito più longevo in Parlamento, ma anche e soprattutto perché ha guidato per lunghi periodi il Paese negli ultimi vent'anni.

Con riferimento alle audizioni svolte, oltre a esaltarne l'importanza, invita la maggioranza a valutare con attenzione i contributi critici forniti, cosa non avvenuta in occasione del varo di altri provvedimenti, come pure sarebbe stato invece opportuno.

Sul tema del salario minimo, presente anche nel programma elettorale del Partito Democratico, chiarisce che sono in corso ulteriori approfondimenti e confronti con le parti sociali, sempre nel rispetto della reciproca autonomia, per arrivare a un quadro più definito del mercato del lavoro in tutti i settori. Un supplemento di istruttoria che definisce opportuno anche per individuare le ulteriori misure da affiancare all'eventuale introduzione del salario minimo orario, che, da solo, non sarebbe comunque sufficiente per far fronte a tutte le problematiche sul campo, legate anche alla fragilità del sistema produttivo, alla scarsa valorizzazione delle competenze, al difficile accesso dei laureati al mondo del lavoro, alla mancata innovazione tecnologica, al lavoro nero, alle cooperative spurie e alle false partite IVA. Giudica quindi necessario, prima di varare qualsiasi provvedimento, avere piena consapevolezza della situazione del Paese e immaginare le possibili ricadute. Anticipa peraltro che per un più ampio confronto, in vista di una auspicabile convergenza tra tutte le forze politiche, il suo Gruppo ha presentato un nuovo provvedimento, a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132), che si augura venga assegnato al più presto alla Commissione.

Manifesta quindi la necessità di valorizzare e rafforzare la contrattazione collettiva, che si occupa anche di stabilire i minimi salariali, in maniera tale da offrire più ampie garanzie a lavoratori e imprenditori, i cui effetti andrebbero riconosciuti, una volta individuato il contratto maggiormente rappresentativo, a tutte le aziende del settore. Solo in tale contesto a suo giudizio potrebbe essere introdotto il salario minimo orario - comunque da non individuare quantitativamente in un testo legislativo -, dopo adeguato confronto in una commissione tripartita.

In conclusione, considera opportuna una valutazione dei possibili costi dei provvedimenti in esame e delle relative ricadute economiche sulle imprese e sulla pubblica amministrazione e richiama l'attenzione sulla necessità di assunzione di nuovi ispettori per aumentare il numero dei controlli finalizzati a contrastare il lavoro nero.

La **PRESIDENTE** si dichiara consapevole dei problemi evidenziati dal senatore Patriarca, come nel caso delle cooperative spurie, della false partite IVA e della mancata formazione professionale, e assicura che saranno affrontati quanto prima dalla Commissione. Il tema dei lavoratori poveri tuttavia rappresenta una priorità, anche per il loro numero e il conseguente impatto sociale e sui consumi, e richiede quindi un intervento in tempi molto ravvicinati. Garantisce comunque che l'eventuale soglia per il salario minimo orario verrà valutata e poi stabilita con molta attenzione, nel rispetto degli equilibri coinvolti e dei soggetti interessati, nonché del ruolo della contrattazione collettiva, che si riconosce pienamente e si intende valorizzare.

Il senatore **LA PIETRA** (*FdI*) svolge alcune considerazioni anche a nome del senatore Bertacco, non presente alla seduta. Si chiede intanto se siano stati quantificati i costi e previste le adeguate coperture e se si intenda davvero affrontare il problema dei lavoratori poveri, senza la fretta già rilevata in altre occasioni, motivata esclusivamente da esigenze elettorali. Chiarisce quindi che il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario al salario minimo orario, tanto da aver presentato uno specifico

provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ma che considera assolutamente necessario seguire un altro approccio, più organico e caratterizzato da diverse priorità, iniziando con una riduzione del cuneo fiscale.

Invita poi a valutare le varie ricadute economiche derivanti dall'eventuale introduzione del salario minimo orario, a partire da quelle per le pubbliche amministrazioni, che dovranno affrontare maggiori costi per gli acquisti di beni e servizi, anche perché la quota individuata dai due provvedimenti a suo parere risulta troppo elevata. Apprezza comunque l'apertura del sottosegretario Durigon per la costituzione di appositi spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti.

Si sofferma quindi sul Patto della fabbrica del 2018 e sulla distinzione tra trattamento economico minimo (TEM) e trattamento economico complessivo (TEC), nonché sugli spunti critici offerti dalle parti sociali nel corso delle audizioni.

Giudica infine indispensabile dare piena attuazione all'articolo 39 della Costituzione, sottolinea la rilevanza del suo articolo 46 e chiede quale sarà il testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S) cita i dati relativi ai lavoratori poveri, che pongono l'Italia in una posizione poco lusinghiera nella relativa classifica europea, al grado di copertura del mercato del lavoro da parte della contrattazione collettiva e ai benefici derivanti da una eventuale introduzione del salario minimo orario, che riguarderebbero soprattutto le donne e i giovani sotto i 30 anni.

Infine, senza voler entrare nel merito della precisa quantificazione economica di tale soglia minima, definisce ormai non più procrastinabile un intervento per tutelare i lavoratori sottopagati, sconfiggere il *dumping* salariale e ridurre le disparità di trattamento economico, anche di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta in corso avrà immediatamente luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.19. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 16 APRILE 2019 104^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.

Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.

Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario [COMINARDI](#), in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro.

Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La PRESIDENTE ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La PRESIDENTE propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice PARENTE (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore LAUS (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato.
Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [**PARENTE**](#) (*PD*) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore [**NANNICINI**](#) (*PD*) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La [**PRESIDENTE**](#) prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice [**PIZZOL**](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice [**PIZZOL**](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [**PRESIDENTE**](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*).

La [PRESIDENTE](#) assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.20. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 105 (ant.) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019 105^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS*

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente DE VECCHIS avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE VECCHIS avverte che, essendo pervenuta da parte del Gruppo Forza Italia la segnalazione di una riunione prevista a partire dalle ore 11, l'odierna seduta della Commissione terminerà entro tale orario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2 - Allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **FLORIS** (*FI-BP*), pur riconoscendo la presenza nel Documento di economia e finanza di alcuni aspetti condivisibili per le parti di competenza della Commissione, esprime forte preoccupazione per il quadro macroeconomico che viene tratteggiato. Inoltre, a fronte di un rallentamento dello sviluppo economico internazionale che coinvolge anche l'Italia, critica la decisione del Governo di continuare a prevedere misure da finanziare in *deficit* e di non dare una risposta chiara ai mercati sui temi delle clausole di salvaguardia e della patrimoniale. Da ciò l'orientamento contrario del suo Gruppo.

Il senatore **NANNICINI** (*PD*) sottolinea le contraddizioni contenute nel Documento in esame: da un lato, infatti, c'è la negatività del quadro economico, che pure obbligherebbe la maggioranza a un bagnone di realtà, dall'altro, invece, la conferma delle iniziative previste dal contratto di Governo, nonostante l'evidente impossibilità della finanza pubblica di accogliere i relativi impegni di spesa.

Quanto alle parti di competenza della Commissione, rileva come alcune tematiche rientrino anche tra le priorità del proprio Gruppo, come testimoniato da alcune iniziative legislative già depositate in materia di sostegno alle famiglie con figli (AS n. 472, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi), di sicurezza sul lavoro (AS n. 526, contenente norme in materia di sicurezza del lavoro e delega al Governo per l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro) e di disabilità (AS n. 973, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità).

Infine, invita la maggioranza a non proseguire sulla strada delle promesse irrealizzabili ed a mostrare maggiore disponibilità a un confronto, nell'interesse dei cittadini.

Il senatore **BERTACCO** (*FdI*) ritiene che il Documento di economia e finanza smentisca la propaganda governativa e mostri la vera realtà economica del Paese.

Con riferimento ai temi di più stretta competenza della Commissione, chiede al Governo se la previsione di un salario minimo orario sia accompagnata da una riforma del cuneo fiscale, così da tutelare i lavoratori operanti nei settori esclusi dalla contrattazione collettiva e, contestualmente, garantire alle imprese una riduzione del costo del lavoro.

In materia di incentivi alla genitorialità, auspica una valorizzazione delle esperienze positive già presenti nel Paese, mentre sui temi della disabilità e del "dopo di noi" invita il Governo a manifestare più attenzione e a dedicare maggiori risorse.

Conclusivamente, anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo sul Documento in esame.

Il senatore **LAUS** (*PD*), dopo aver contestato alcune dichiarazioni di eminenti esponenti della maggioranza sulla utilità di mantenere per il futuro lo strumento del Documento di economia e finanza, ritiene che i dati in esame certifichino ufficialmente il fallimento della politica economica del Governo. A suo parere sarà quindi difficile per la maggioranza continuare sulla medesima strada, peraltro senza chiarire la propria posizione sulle clausole di salvaguardia, sui tagli, sul divario tra Nord e Sud e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

Quanto al salario minimo orario, chiede se il Paese possa attualmente permettersi una simile misura e se ne siano state previste le coperture finanziarie. Inoltre, invita l'Esecutivo a chiarire se verrà contestualmente varato anche un taglio del cuneo fiscale.

La senatrice **PIZZOL** (*L-SP-PSd'Az*) si domanda come mai i partiti che oggi esprimono esclusivamente critiche non abbiano adottato le soluzioni giuste quando erano a loro volta al Governo. Ritiene che, di fronte alla difficile situazione ereditata, l'attuale Esecutivo, tenuto anche conto della grave congiuntura

economica internazionale, stia facendo del proprio meglio e confida che i provvedimenti varati nel corso della legislatura possano permettere un aumento degli occupati e favorire un aumento della natalità.

Infine, contesta ai precedenti Governi di non aver tutelato adeguatamente in Europa gli interessi del Paese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ricorda i principali indicatori del nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al tasso di disoccupazione, all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e al rapporto deficit/PIL, che testimoniano, a suo parere, la scarsa efficacia delle misure adottate nel corso della legislatura, come nel caso di "Quota 100" e del Reddito di cittadinanza, che sembra addirittura sfavorire i più giovani.

Inoltre, stigmatizza la decisione di bloccare l'indicizzazione delle pensioni e manifesta preoccupazione per la possibile introduzione del salario minimo orario, che potrebbe richiedere una ingente copertura finanziaria e gravare sul mondo delle imprese, in assenza di una contemporanea riduzione del costo del lavoro.

Invita conclusivamente la maggioranza a dedicare un particolare attenzione al settore produttivo, anche per evitare che molte aziende, che pure vogliono creare lavoro, scelgano di delocalizzare all'estero.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime stupore per le critiche espresse dai colleghi delle opposizioni, ritenendo del tutto false le affermazioni sulla indicizzazione delle pensioni e sul Reddito di cittadinanza. Suggerisce loro, al contrario, di fare una adeguata autocritica per le condizioni in cui sono stati tenuti i centri per l'impiego, che all'estero sono stati invece oggetto di adeguate riforme che ne hanno implementato la dotazione economica, tecnologica e professionale, cui l'attuale Governo ha dovuto far fronte. Si dichiara pertanto fiero del percorso economico e delle misure individuate dal Documento in esame.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ricorda i principali dati economici dell'ultimo decennio, a partire dall'inizio della crisi del 2008, soffermandosi in particolare su quelli dell'ultimo anno, che hanno segnato un netto peggioramento. A suo parere dal Documento in esame - che, associandosi al senatore Laus, non ritiene inutile - si evince che il Paese è sostanzialmente in recessione e dovrà affrontare difficoltà maggiori rispetto agli altri Paesi europei, che pure vedono peggiorare le loro *performance* economiche. Si stupisce quindi che dal Documento non emergano elementi di novità particolari né si prevedano misure capaci di rilanciare l'economia. Al suo interno nota che sono elencate molto iniziative condivisibili, che rappresentano tuttavia un'idea futura di Paese che non tiene conto della sua effettiva situazione reale.

Elenca quindi le misure adottate nel corso della corrente legislatura che avrebbero dovuto garantire, nelle intenzioni della maggioranza, benefici per l'occupazione, per la lotta alla povertà e per l'aumento dei consumi interni, ma che attualmente, sulla base delle ultime risultanze, sembra non abbiano raggiunto lo scopo previsto.

Ribadisce comunque la piena disponibilità del suo Gruppo al confronto su alcune tematiche, come il salario minimo orario e la figura del *caregiver*, auspicando che ci sia una maggiore capacità di ascolto da parte del Governo, visto che le proposte delle opposizioni conseguono dalla conoscenza della realtà del Paese.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) in premessa denuncia la compressione dei tempi di esame del Documento di economia e finanza, con modalità, a suo dire raramente sperimentate nei lavori parlamentari in passato, dimostrando così scarso rispetto per le istituzioni e anche per le sensibilità religiose prevalenti nel Paese.

Passando al merito del Documento, lamenta il fatto che il quadro sul benessere economico e sociale (BES) non risulti tra i suoi allegati e riporta alcuni stralci delle dichiarazioni sull'aumento dell'IVA rese dal ministro Tria in audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Infine ricorda l'imminente visita in Senato della giovane Greta Thunberg e sottolinea l'incidenza delle tematiche ambientali sulla qualità della vita dei cittadini.

Il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*) ricorda le caratteristiche esclusivamente previsionali del DEF, cui va collegata la relativa Nota di aggiornamento (NADEF) stilata sulla base delle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici e delle riforme annunciate dal Governo. Relativamente al possibile aumento dell'IVA ricorda che il tema delle clausole di salvaguardia è stato ereditato, senza sue specifiche responsabilità, dall'attuale Esecutivo. Non condivide le affermazioni della senatrice Parente sui tempi di discussione del Documento e sottolinea che sulle iniziative del Partito democratico, che pure vengono tenute in considerazione dall'attuale maggioranza, si siano già espressi gli elettori nel marzo del 2018.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Contesta quindi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le critiche sul Reddito di cittadinanza e su "Quota 100", ritenendole immettate e scorrette, soprattutto se provenienti da chi in passato ha erogato *bonus* in forma indiscriminata o varato misure per la lotta alla povertà con risorse del tutto inadeguate. Riconosce l'andamento poco brillante dell'economia italiana, ma invita a interpretare i dati macroeconomici anche alla luce del rallentamento economico globale e a considerare che negli ultimi anni l'Italia è sempre stata comunque nelle ultime posizioni in Europa in base al PIL.

A chi lamenta una scarsa considerazione per le imprese, ricorda che il programma del Governo prevedeva dapprima una fase di aiuto alle fasce più deboli della popolazione, poi quella di sostegno al tessuto produttivo.

Conclude elogiando il DEF per l'attenzione che mostra in particolare nei confronti della disabilità, del lavoro femminile e delle imprese.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) presenta e illustra a nome del suo Gruppo uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma soprattutto sulla necessità che la maggioranza prenda atto della realtà del Paese e proponga misure da modulare sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto di alcune priorità, che potranno riguardare il supporto alla genitorialità, la lotta alla disoccupazione giovanile, l'eliminazione o la riduzione della differenza salariale tra i generi e il sostegno alla disabilità. Infine, condivide l'esigenza di pensare al Paese che si vorrebbe, osservando tuttavia che la politica non si può definire virtuosa se non tiene conto della realtà e non opera di conseguenza.

Il sottosegretario [COMINARDI](#) assicura che l'approccio del DEF è prudentiale e precisa che gli effetti di alcune iniziative del Governo si vedranno nel medio termine; tale è il caso dell'accordo commerciale con la Cina, che cercherà di contrastare le conseguenze nefaste della "guerra dei dazi", anche se porterà qualche beneficio in tempi brevi ai produttori nazionali di agrumi.

Segnala quindi i segnali incoraggianti provenienti dall'andamento della produzione industriale nel primo trimestre dell'anno e le misure pensate per le imprese come il super ammortamento e la mini Ires.

Confronta poi i dati relativi al REI e al Reddito di cittadinanza e manifesta soddisfazione per i dati provenienti dall'INPS sul numero delle domande presentate, che rappresentano una platea di circa 2,8 milioni di persone, pari al 65 per cento circa del totale.

Ritiene infondate le critiche sul blocco delle indicizzazioni delle pensioni, che ha riguardato solo i trattamenti pari a 8 volte il minimo, mentre c'è stato un aumento per quelli inferiori, a maggior vantaggio di quelli più bassi.

Infine, conferma le grandi ambizioni del Governo ed esprime la consapevolezza che, di fronte a un

quadro complessivo in continua evoluzione, alcune misure andranno adattate alla realtà del momento.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, che risulta approvato.

Resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare PD.

IN SEDE REFERENTE

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il disegno di legge è qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, rileva che la Camera dei deputati ha apportato un complesso di modifiche ed integrazioni al disegno di legge rispetto al testo già licenziato dal Senato. In particolare, nota che nell'articolo 1 - che introduce nell'ordinamento il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il "Nucleo della Concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni -, la Camera ha operato modifiche molto specifiche. Esse sono intese a richiamare - con riferimento alle suddette azioni - anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e ad introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive e a prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annua del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha introdotto un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1) ed ha escluso dall'ambito di applicazione della disposizione il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, specificando che i dirigenti di tali istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale.

È stato inoltre soppresso l'articolo 3 originario, relativo alle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in quanto tale articolo è stato nel frattempo assorbito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La relatrice osserva quindi che i commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte di tali amministrazioni. In merito a tale disciplina, l'altro ramo del Parlamento ha apportato alcune riformulazioni tecniche ed alcune modifiche di coordinamento: ha inserito le figure professionali con elevate competenze in materia di contabilità pubblica e di gestione finanziaria tra quelle il cui reclutamento dev'essere previsto in via prioritaria, nell'ambito della predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle suddette amministrazioni; ha specificato che le procedure concorsuali sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica; ha posto, per tali procedure, alcuni criteri e facoltà specifici, concernenti le

commissioni d'esame, le sottocommissioni, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, i punteggi relativi ai titoli. È stato tra l'altro previsto che le prove d'esame possano essere precedute da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, e che le prove scritte si svolgano secondo modalità semplificate, anche mediante la concentrazione delle medesime in un'unica prova, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla. Riguardo ai titoli, si è prevista l'attribuzione di un punteggio fisso stabilito dal bando e si è disposto che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile. Inoltre, si è stabilito che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Si è poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione l'aggiornamento dei compensi per i membri delle commissioni esaminatrici e per il personale addetto alla vigilanza delle prove concorsuali.

La Camera ha inoltre inserito nell'articolo 3 i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. In particolare, il comma 8 reca una deroga generale per le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 all'obbligo di espletamento preventivo delle procedure di mobilità volontaria. La lettera *a*) del comma 9 prevede, al numero 1), la risoluzione del rapporto di lavoro ove il personale in disponibilità non accetti due proposte di ricollocazione, qualora esse concernano l'ambito territoriale della provincia indicata dal medesimo soggetto. Il successivo numero 2) opera talune esclusioni dall'ambito di applicazione della norma secondo cui l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi, siano subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità. Le esclusioni riguardano gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e quelli conferiti con contratto a tempo determinato negli enti locali e negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La lettera *b*) del comma 9 reca alcune norme di carattere organizzativo relative alla mobilità collettiva. La successiva lettera *c*) specifica che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere o proporre programmi di assunzione per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del collocamento obbligatorio vige anche per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il comma 11 consente che il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego siano scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Il comma 12 specifica che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice si considerano conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presti servizio o su designazione della stessa. In relazione a tale norma, il successivo comma 14 chiarisce che i compensi dovuti al personale dirigenziale a titolo di componente di una commissione esaminatrice non rientrano nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, mentre il comma 15 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei.

La relatrice passa quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 4, pure inserito nel corso dell'esame della Camera dei deputati. Segnala, in particolare, che il comma 1 estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa. Al riguardo, ricorda che attualmente tale possibilità è ammessa per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, per gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. In caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il

collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Passando al successivo articolo 5 - recante, nei commi da 1 a 4, una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti - la relatrice sottolinea che la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi presso i quali possa essere erogato il servizio sostitutivo di mensa e a copertura delle eventuali inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi convenzionati.

Infine, con riferimento all'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - fa osservare che la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla soppressione dell'articolo 3 originario.

Il presidente [DE VECCHIS](#) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione. Ricorda quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno, come convenuto nella seduta di ieri, è fissato per le ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 658, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1132 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), nell'illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1132, specifica preliminarmente che il Capo I del disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, mentre il Capo II reca nuove norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la retribuzione minima tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisca il trattamento minimo tabellare, valido per tutti i lavoratori del settore. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi trova applicazione l'istituto del salario minimo di garanzia, secondo gli importi e le modalità determinati dal successivo articolo 2. Quest'ultimo prevede la costituzione di una Commissione paritetica presso il CNEL, nonché di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, a supporto della Commissione stessa. Spetta alla Commissione l'adozione di una determinazione contenente i criteri per l'individuazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, i criteri e le modalità operative per la fissazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello e l'importo del salario minimo di garanzia. La determinazione della Commissione è recepita con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di violazione di tali decreti, al datore di lavoro è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ciascun lavoratore, oltre all'obbligo di ristoro del danno economico determinato al lavoratore.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 3, che affida al CNEL, in cooperazione con l'INPS, il compito di aggiornare la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e

archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascuno di essi. Tale codice è impiegato anche dall'INPS nell'ambito della procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

In materia di informazione e consultazione dei lavoratori, l'articolo 4 del testo prevede, nelle imprese che occupino almeno trecento lavoratori, l'istituzione di un comitato consultivo, composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ovvero dirette e coordinate o che svolgano attività di direzione e coordinamento, secondo la disciplina civilistica vigente, che occupino in Italia o all'estero almeno trecento lavoratori. In tale ambito, il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori. L'organo di governo delle imprese in cui sia istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi a quest'ultimo una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa; su tali relazioni il comitato consultivo esprime un parere preventivo non vincolante. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa concernenti la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società, le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, nonché le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

Conclusivamente, la relatrice propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge. n. 310 n. 658.

La Commissione concorda.

Il presidente DE VECCHIS ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo adottato come base per il seguito dell'esame (Atto Senato n. 658) è stato stabilito per le ore 12 di lunedì 6 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
apprezzato l'impegno del Governo a prevedere un aumento degli investimenti nell'ambito del lavoro e delle politiche sociali nel prossimo triennio;
considerato che l'obiettivo prioritario che si pone è quello di realizzare una nuova fase di sviluppo economico e un miglioramento nell'inclusione sociale e della qualità della vita, nel pieno rispetto dei vincoli europei;
considerati favorevolmente gli interventi attuati dal Governo in ordine:
- al cosiddetto "decreto dignità" - decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 -, che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, della somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro

occasionali, dei limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, degli sgravi contributivi per assunzioni e delle misure di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese;

- al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza, "Quota 100" ed ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego; considerato inoltre che il Documento:

- afferma l'intenzione di sviluppare l'impegno dell'incentivazione del lavoro giovanile e femminile e della lotta al precariato, anche mediante l'estensione della disciplina in materia di equo compenso e la revisione della normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali;

- afferma che saranno perseguiti una revisione degli incentivi alla genitorialità, lo sviluppo di una rete di centri dedicati (quali gli asili nido ed i centri estivi) e l'introduzione di una politica fiscale che favorisca le famiglie con figli;

- riguardo al tema della sicurezza sul lavoro, riporta l'intenzione di operare alcune modifiche della relativa disciplina, intese alla semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese, ed aumentare le risorse da destinare al personale addetto ai controlli ed alle loro attività di verifica;

- in merito al tema della disabilità, conferma la qualifica di "collegato alla manovra di finanza pubblica" per il disegno di legge delega (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 ed in attesa di presentazione alle Camere) che, attraverso un apposito Codice della materia, prevede l'intervento in più ambiti settoriali, tra i quali: definizione della condizione di disabilità; disciplina dei benefici; promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale; percorsi di abilitazione e riabilitazione, diritto all'istruzione e alla formazione professionale; inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed, infine, accessibilità e diritto alla mobilità; considerato infine che:

in particolare, il Documento dedica specifica attenzione alla proposta di introduzione del salario minimo, avente l'obiettivo di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei principi costituzionali, assumendo come riferimento l'Atto Senato n. 658, attualmente in discussione presso questa Commissione;

l'istituzione del salario minimo orario deve essere considerata come il primo passo di un percorso che abbia come secondo passaggio il taglio del cosiddetto "cuneo fiscale", così come previsto nel medesimo Documento, con l'obiettivo di dare un aiuto concreto alle imprese e garantire salari dignitosi ai lavoratori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PATRIARCA, LAUS, NANNICINI E Annamaria PARENTE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del Documento di economia e finanza 2019;

premesso che,

il Documento di economia e finanza 2019, il primo redatto nel corso di questa Legislatura dal Governo in carica, certifica lo stato di grave difficoltà in cui versa il Paese sul fronte della crescita economica e della sostenibilità della finanza pubblica. Le cause di tale situazione risiedono principalmente nelle scelte politiche finora adottate dall'Esecutivo, rivelatesi del tutto inidonee a mantenere l'Italia sui livelli di crescita conseguiti nella scorsa Legislatura e ad indirizzarla su un percorso virtuoso di finanza pubblica;

il tentativo del Governo di attribuire tutte le ragioni della caduta del nostro prodotto interno lordo alla situazione di crescente instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia e del commercio a livello globale non è sufficiente a spiegare la situazione in atto. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il

divario di crescita del nostro Paese con il resto dei *partners* europei e dei Paesi maggiormente industrializzati si è notevolmente ampliato, invertendo un percorso faticosamente costruito e raggiunto nel biennio precedente. La recessione in atto, il calo dell'occupazione, il crollo della fiducia di cittadini e delle imprese e i conti pubblici in peggioramento sono in gran parte il frutto di svariati errori di politica economica commessi dal Governo nei 10 mesi dal suo insediamento;

l'inerzia nelle fasi iniziali dell'insediamento dell'Esecutivo sul fronte delle politiche per lo sviluppo affiancata a interventi di revisione, blocco o abrogazione di svariate misure adottate dai precedenti Governi - *in primis* il cosiddetto decreto dignità e la vicenda dell'analisi costi/benefici sulle grandi opere - e il contemporaneo avvio di una fase di forte conflittualità sia interna sia con i vertici delle istituzioni europee, ha alimentato nel Paese un clima di profonda incertezza che ha colpito imprese e consumatori, rallentandone gli investimenti e i consumi. Gli effetti di tale atteggiamento si sono manifestati immediatamente già nel terzo trimestre del 2018, allorché l'economia ha registrato un primo rallentamento della crescita economica (-0,2 per cento) avvenuto dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, a cui ha fatto seguito il rallentamento nel quarto trimestre del 2018 (-0,1 per cento) e la recessione tecnica registrata nei primi mesi del 2019;

nella legge di bilancio per l'anno 2019 è stata data attuazione ad alcune misure contenute nel "Contratto di Governo", fra cui il reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100", associando a tali interventi il raggiungimento di obiettivi di crescita molto ambiziosi (+1,5 per cento del PIL nella NADEF 2018 successivamente corretto con un meno irrealistico +1 per cento a dicembre 2018). La struttura della legge di bilancio per il 2019, fondata essenzialmente su misure di spesa corrente finanziate con un ingente ricorso al *deficit*, sull'incremento della pressione fiscale e sulla contemporanea riduzione delle risorse per gli investimenti e degli incentivi alle imprese, si è rivelata da subito non sostenibile - tanto da costringere lo stesso Esecutivo ad apportare *in extremis* profonde modifiche al testo per evitare l'apertura da parte della Commissione europea della procedura d'infrazione per debito eccessivo - nonché del tutto inadeguata a favorire la crescita potenziale e ad accrescere la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

la mancanza di un dialogo costruttivo con i vertici delle istituzioni europee, *in primis* con la Commissione europea, unitamente all'interruzione delle riforme strutturali avviate dai precedenti Governi e al forte rallentamento della *spending review* e più in generale delle politiche di revisione e contenimento della spesa pubblica, hanno privato il Governo degli strumenti e degli spazi di manovra che negli scorsi anni hanno consentito di recuperare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e di sostegno ai cittadini e, attraverso questi, di raggiungere più elevati livelli di crescita;

il combinato disposto di tali scelte ha generato una situazione di grave difficoltà testimoniata, oltre che dall'andamento del PIL, anche da altri indicatori, fra cui emergono in tutta evidenza l'andamento dell'occupazione che, nel periodo che va da maggio 2018 fino a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, riportando il tasso di disoccupazione in crescita, colpendo in modo particolare i giovani e le donne, l'andamento della produzione, del fatturato e degli ordinativi dell'industria che hanno registrato una forte battuta d'arresto nell'ultimo trimestre del 2018, l'andamento in calo dei consumi e degli investimenti, sia pubblici che privati, la diminuzione del reddito disponibile dei cittadini, l'aumento del divario territoriale tra Nord e Sud del Paese;

nel *Country Report* 2019, la Commissione europea ha espresso forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia. Per l'esecutivo Ue l'Italia presenta squilibri economici "eccessivi" che, unitamente al debito alto e alla protracta scarsa produttività, implicano rischi con rilevanza transnazionale e un rischio di contagio per tutta l'Unione europea. L'Italia rappresenta l'anello debole dell'Europa e la manovra di bilancio per il 2019, nonostante le modifiche introdotte nella fase finale d'esame del provvedimento, presenta misure che hanno un impatto negativo su *deficit*, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese;

sul fronte della crescita potenziale, gli ultimi dati e le rilevazioni degli osservatori internazionali certificano che il nostro Paese è in recessione. La Commissione europea ha tagliato la previsione di crescita del PIL italiano nel 2019 dal 1,2 per cento delle previsioni autunnali allo 0,2 per cento, dato che rende l'Italia il fanalino di coda dell'Unione europea. L'Ocse ha recentemente fissato la crescita ad

un livello ancora inferiore, ovvero pari allo zero nel 2019, confermando un *trend* in diminuzione rilevato dai principali organismi internazionali, mentre l'FMI ha fissato la crescita per il 2019 allo 0,1 per cento, il *deficit* al 2,7 per cento e il debito pubblico al 133,4 per cento. Allo stato attuale, le criticità insite nel funzionamento del reddito di cittadinanza e le ricadute di "Quota 100" sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese, unitamente alla debolezza delle misure sul fronte dello sviluppo sostenibile, delle politiche industriali, degli investimenti pubblici, a partire dal blocco delle grandi opere, e l'insufficienza delle politiche attive per il lavoro prefigurano uno scenario di forte incertezza per i prossimi mesi, tanto che gli effetti attesi dalle misure della legge di bilancio e le annunciate misure sul fronte della crescita e degli appalti non sembrano in grado di invertire il *trend* in atto; considerato che:

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati dall'Esecutivo, riconosce l'insuccesso delle scelte politiche finora adottate e rende palese la pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

il Documento stima una crescita tendenziale del PIL che nel corrente anno scende allo 0,1 per cento rispetto all'1,5 per cento programmato dalla Nota di aggiornamento del settembre 2018 e ridotto all'1 per cento nella successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre. Nel quadro programmatico, il DEF stima per il corrente anno una crescita del PIL superiore di 0,1 punti rispetto a quella tendenziale in virtù di provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta della crescita più bassa del mondo occidentale;

la parabola fallimentare del Governo è certificata anche nell'orizzonte pluriennale del Documento dove si stima un tasso di crescita programmatico che si attesta allo 0,8 per cento annuo nel triennio successivo, lievemente superiore al tendenziale per il 2020-2021, ma addirittura inferiore ad esso di 0,1 punti per il 2022;

nello stesso quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione sale dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso e peggiora ulteriormente di 0,1 per cento nel 2020; gli investimenti fissi lordi scendono dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 nel 2019 e, per quanto riguarda la quota degli investimenti pubblici, non si ravvedono evidenze di quello che sarebbe dovuto essere il più grande piano di investimenti della storia italiana;

la pressione fiscale, dopo una riduzione, fra il 2013 e il 2017, di più di un punto percentuale, che sale a quasi due considerando la misura degli "80 euro", torna invece a salire, dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;

sul versante della finanza pubblica, il DEF evidenzia un quadro altrettanto allarmante. Gli indicatori di finanza pubblica evidenziano che nel breve volgere di pochi mesi i conti pubblici sono tornati fuori controllo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre aumenta al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio 2019, di due miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi che garantiscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini;

la scarsa credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello *spread*, oggi stabilmente intorno ai 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendoci a finanziare una maggior spesa per interessi che ha sottratto risorse per la crescita e ha fatto registrare l'aumento complessivo del debito fino al 132,6 per cento del rapporto con il PIL, il livello più alto mai raggiunto in Italia dal 1924; al contrario, l'ingente *stock* di debito, che impone di emettere titoli di Stato per oltre 400 miliardi di euro all'anno ed espone la nostra economia agli *shock* esterni, richiede necessariamente una gestione attenta dei conti pubblici per preservare la fiducia dei mercati che quel debito sono chiamati a finanziare;

crescita anemica, peggioramento del *deficit*, aumento degli oneri sui titoli di Stato, debito su livelli più che critici concorrono ad innalzare in modo preoccupante il livello di vulnerabilità del Paese, circolo vizioso da cui il Paese si era faticosamente ma caparbiamente allontanato negli ultimi anni e dal quale il Governo ammette in questo Documento di non avere strumenti di reazione se non annunciare la

realizzazione di misure a soli fini elettorali che nei fatti non si traducono in obiettivi programmatici; dal previsto aumento dell'avanzo primario di 3 decimi di punto nel 2020 emerge l'intenzione di procedere a una manovra restrittiva, incompatibile con i 30 miliardi di euro necessari per evitare gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti a legislazione vigente e per finanziare almeno le voci di spesa contenute nelle previsioni a politiche invariate;

nel Documento, infatti, non viene mai affermata la volontà di impedire il previsto aumento dell'IVA e delle accise, segno evidente che il Governo sconta nel 2020 un incremento dell'aliquota agevolata dell'IVA dal 10 al 13 per cento e di quella ordinaria dal 22 al 25,2 per cento (che arriva al 26,5 per cento nel 2021), un macigno di 23,1 miliardi di euro per il 2020 e di 28,8 miliardi per il 2021 sui redditi dei cittadini;

constatato che:

il Paese ha urgente necessità di uscire dalla situazione di recessione in atto e di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. A tal fine, occorre dare avvio ad una diversa politica economica e sociale per lo sviluppo del Paese, che guardi agli obiettivi di Agenda 2030, e riprendere a percorrere il "sentiero" della sostenibilità del *deficit* e del debito pubblico;

in tale rinnovato contesto di politica economica, appare prioritario affrontare e risolvere la natura dei problemi strutturali del Paese a partire dalla ormai perdurante stagnazione della produttività, dall'eccessivo peso del debito pubblico sulle amministrazioni pubbliche, sui cittadini e sulle imprese e dal modello di sviluppo che risulta essere ormai insostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale come evidenziato dai dati del BES, dall'OECD *Better life index* e dal Rapporto Asvis su Agenda 2030;

il rilancio dei consumi è uno dei fattori fondamentali per la ripresa della nostra economia. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2019, sui cittadini pende a partire dal prossimo anno un preoccupante aumento dell'IVA sui beni di consumo che se non affrontato da subito rischia di pregiudicare gli obiettivi di crescita anche per il prossimo anno. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia rappresenta, pertanto, nei prossimi mesi un passaggio fondamentale per non comprimere i consumi e la possibilità di rilancio del Paese;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere - a partire dalla TAV, dal Terzo valico e dalla Pedemontana - e l'effettivo utilizzo delle risorse già stanzziate, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

colmare il divario tra Nord e Sud e garantire uguali opportunità nelle diverse aree del Paese è la condizione indispensabile per una ripresa duratura dello sviluppo non solo del Mezzogiorno ma per l'intero Paese. In tale contesto occorre invertire le scelte finora adottate dall'Esecutivo che rischiano di ampliare il divario in ragione dell'arresto della crescita economica in atto e dei tagli di risorse introdotti nella legge di bilancio per il 2019, e predisporre incentivi, politiche industriali e politiche del lavoro calibrate per creare imprese e nuova occupazione, arrestando l'emigrazione dei giovani e favorire il reinserimento in quei territori di chi oggi non lavora;

rilevato che:

per quanto di competenza della Commissione, il DEF qualifica il Reddito di cittadinanza e la misura nota come "Quota 100" come "le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio 2019", nonostante la valutazione dell'impatto macroeconomico delle suddette misure certifichi, di fatto, l'irrilevanza che queste avranno nel prossimo triennio sul piano macroeconomico;

infatti, secondo quanto riportato nella Sezione I sull'impatto macroeconomico del Reddito di cittadinanza, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si accrescerebbe rispetto allo scenario di base di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 sia nel 2020 e di 0,1 punti percentuali nel 2021";

riguardo la valutazione degli effetti macroeconomici delle misure in materia di pensioni previste dal

decreto-legge sul Reddito di cittadinanza e "Quota 100", secondo quanto riportato nella Sezione I, "Il tasso di variazione percentuale del PIL si manterrebbe invariato nel 2019 rispetto allo scenario di base, aumenterebbe di 0,1 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021 e rimarrebbe invariato nel 2022."; nel DEF l'intera visione del sistema previdenziale si risolve nella misura nota come "Quota 100", nella totale assenza di misure per giovani, per le donne, che hanno carriere lavorative, di solito, più discontinue e irregolari di quelle degli uomini, e per tutte quelle categorie di lavoratori più deboli costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvise e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i 38 anni di contributi;

riguardo le politiche per la povertà, il DEF si concentra sul Reddito di cittadinanza come misura prevalente di contrasto alla povertà e non prevede l'adozione di altre misure, nella assurda convinzione che l'erogazione di un beneficio economico possa rappresentare lo strumento principe di lotta alla povertà, dimenticando, o meglio, facendo finta di dimenticare, le dimensioni non lavoristiche della povertà e la necessità di risposte complesse ai bisogni complessi di una persona, possibili solo a seguito di una valutazione multidimensionale;

secondo quanto riportato nel PNR, il Reddito di cittadinanza "sarà completato dall'introduzione del salario minimo legale". Su questo tema occorre cautela, evitando di porre in essere norme troppo rigide e cariche di aspettative e cercando di dare attuazione piena sia all'articolo 36 che all'articolo 39 della Costituzione, sancendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva e rafforzando, in questa ottica, il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;

il cosiddetto "decreto dignità" è considerato una misura volta a ridurre la precarietà del lavoro, a disincentivare l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e a promuovere l'utilizzo di quelli a tempo indeterminato, nonostante lo stesso DEF documenti come le misure previste dal decreto-legge non abbiano prodotto i risultati sperati a livello occupazionale, poiché secondo quanto riportato dall'ISTAT e dallo stesso DEF, la stima degli occupati è cresciuta solo dello 0,1 per cento;

si ricorda che nel mese di maggio 2018, dopo diversi mesi di crescita, gli occupati hanno raggiunto la soglia di 23.327.107 unità, superando ampiamente il tetto massimo dell'occupazione registrato prima della crisi del 2007, mentre sulla base dei dati contenuti nella Banca dati ISTAT, a seguito dell'insediamento del Governo Conte, il totale degli occupati è sceso in modo costante (nel mese di febbraio 2019, gli occupati totali sono scesi a 23.210.786 unità con una perdita di 116.321 posti di lavoro rispetto a maggio 2018). Nello stesso mese di febbraio 2019 i disoccupati erano 2.771.000 (10,7 per cento), in aumento di 21.000 unità rispetto ai 2.750.000 del maggio 2018 (10,5 per cento) e, in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è passato dal 31,9 per cento di maggio 2018 al 32,8 per cento di febbraio scorso);

per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro, pur considerando condivisibile l'impegno a rafforzare quantitativamente e qualitativamente i centri per l'impiego, appaiono poco chiari i tempi di realizzazione e le modalità con cui realizzare questo obiettivo, che, peraltro è considerato esclusivamente per i percettori del Reddito di cittadinanza;

sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, l'unico intervento ricordato nel DEF è, limitatamente al triennio 2019-2021, la riduzione delle tariffe dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL (in termini netti circa 0,4 miliardi nel 2019 e nel 2020 e 0,5 miliardi nel 2021);

sulle politiche sociali e la disabilità, gli impegni previsti dal PNR, volti al potenziamento delle risorse destinate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sono vaghi e generici in quanto privi dell'individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie;

altrettanto generica è la previsione della "razionalizzazione" dei diversi istituti vigenti in favore delle famiglie, al fine di pervenire ad "un sistema più semplice e coordinato delle diverse misure di sostegno di natura assistenziale e fiscale, che tenga conto della situazione effettiva di ciascun nucleo familiare"; tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

1.3.2.1.21. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTELLO 30 APRILE 2019 107^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTO](#) (*M5S*) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019.

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [920-B](#)

G/920-B/1/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1º gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'acceso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

Floris, Toffanin, Berardi

Sopprimere l'articolo.

1.2

Laforgia, De Petris

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2

2.1

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Berardi

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

Iannone, Bertacco, Rauti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

[Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

[Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

[Floris, Toffanin, Berardi](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

[Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.9

[Laforgia, De Petris](#)

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

[Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini](#)

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

[Parente, Patriarca, Laus, Nannicini](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

[Floris, Toffanin, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

[Floris, Toffanin, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- bis.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

Toffanin, Floris, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali.».

3.3

Floris, Toffanin, Berardi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli,», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.14

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*- 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

Berardi, Floris, Toffanin

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

Perosino, Toffanin, Floris

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da *a* a *e*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera *a*), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

Masini, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera *a*), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione.».

3.19

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Sopprimere il comma 14.

3.27

Floris, Toffanin, Berardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

*a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;*

*b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;*

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

Modena, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

*«Art. 3- **bis**.*

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

Mallegni, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Berardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

Lonardo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.3.2.1.22. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 108^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese ([n. 81](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore PATRIARCA (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore, 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore FLORIS (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore LAUS (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

G/658/1/11

[Floris, Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

[Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale*) - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a), b), c) e d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia*) - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di dignità*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) sopprimere gli articoli da 2 a 5;

b) sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».

1.4

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) sopprimere gli articoli da 2 a 5;

b) sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

Toffanin, Floris

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

Toffanin, Floris, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:*

«Art. 4- bis.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «Ai fini dell'applicazione della presente legge», *con le seguenti:* «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

Laus, Nannicini, Patriarca, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

Laforgia, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «e dal datore di lavoro».

2.14

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-bis. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-quater. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-ter al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-quinquies. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-quater è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-sexties. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 2-quater.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

[Floris, Toffanin, Malan](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

[Toffanin, Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» inserire la seguente: «complessivi».

2.18

[Durnwalder](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» aggiungere le seguenti: «nonché della 13a mensilità».

2.19

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

[Laforgia, De Petris](#)

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo 2-bis».

Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni software o di siti basati sulla rete internet.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

Durnwalder, Steger, Laniec

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

Laforgia, De Petris

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

Toffanin, Floris

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- bis.

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

Parente, Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a), b), c) e d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) sopprimere le seguenti parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa», inserire le seguenti: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis,».

Conseguentemente, dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

[Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

[Catalfo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Contratti collettivi scaduti o disdetti) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

[Nisini, De Vecchis, Pizzol](#)

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.3

[Laforgia, De Petris](#)

Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», *e le parole:* «e per la zona» sono sopprese.

4.4

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

[Nisini, De Vecchis, Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

4.6

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.7

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

[De Vecchis, Nisini, Pizzol](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

[Floris, Toffanin, Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[Laforgia, De Petris](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

[Laforgia, De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» *con le seguenti:* «sono incrementati ogni tre anni» *e le parole:* «rilevato nell'anno precedente» *con le seguenti:* «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

[Laforgia, De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» *inserire le seguenti:* «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis.**

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis.**

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

Catalfo

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 4- **bis.**

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- *ter*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- *quater*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- *quinquies*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

*«Art. 4- *bis*.*

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

Parente, Bellanova, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei bonus di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

[Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

[Nannicini, Patriarca, Parente, Laus](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a*), e a far data dal 1º gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

[Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

Floris, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizione transitoria*) - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdetti alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«I - bis. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdetti alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

Laforgia, De Petris

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- **bis**.

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicate al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) *log in e log out*: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- ter.

(*Codice di condotta*)

1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- quater.

(*Compenso per la prestazione svolta*)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- quinquies.

(*Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni*)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- sexies.

(*Turni di lavoro*)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- *septies*.

(*Tutela della privacy e uso dei dati*)

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- *octies*.

(*Valutazione della prestazione lavorativa*)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- *novies*.

(*Uso di mezzi di proprietà del lavoratore*)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- *decies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzi propri, o tramite terzi, tali attrezzi devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- *undecies*.

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

*«Art. 5- *bis*.*

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ter.

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- *quater*.

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;*
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".*

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi».

5.0.3

Toffanin, Floris

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

*«Art. 5- **bis**.*

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.23. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
109^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinate.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese ([n. 81](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso i pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario](#)

[\(658\) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario](#)

[\(1132\) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale](#)

[\(1259\) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro](#)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore LAUS (PD) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere; condivisa l'entità degli interventi;

preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.24. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
110^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico. Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente [CATALFO](#) introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASPI, la NASPI e il *bonus* bebè, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'audit per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottopone all'audit un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce rassicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'audit le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possegga le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. E' infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'*INPS* non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'*INPS* in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'*INPS*, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'*INPS* e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente [CATALFO](#) esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostruttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senzatetto esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.

Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese ([n. 81](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - *Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori FLORIS (FI-BP), PATRIARCA (PD), BERTACCO (FdI) e LAFORGIA (Misto-LeU) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore PATRIARCA (PD) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La PRESIDENTE avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice PARENTE (PD)), 2.3 e 2.4.

La senatrice PARENTE (PD) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogia finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice [PARENTE](#) (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possegga potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [LAUS \(PD\)](#) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PARENTE \(PD\)](#) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente [CATALFO](#) comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [920-B](#)

G/920-B/5/11 (testo 2)

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.3.2.1.25. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 114 (ant.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 114^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indirizzi della Presidente
CATALFO*

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente DE VECCHIS avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (M5S), premesso che il provvedimento disciplina l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione. In primo luogo segnala che il comma 1 dell'articolo 3 richiama il principio "dell'accomodamento ragionevole", come definito dall'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e demanda ad un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città e autonomie locali la definizione delle procedure per la determinazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse

professionali relativi al sostegno dell'inclusione scolastica, le modalità attuative ed i relativi *standard qualitativi*.

La relatrice richiama quindi gli articoli 4 e 5, che modificano, rispettivamente, la disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e la procedura di definizione del Progetto individuale, nel caso di soggetti per i quali sia stata accertata la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Con riferimento ai successivi articoli 6 e 7, evidenzia le novelle riguardanti il Piano educativo individualizzato (PEI) e la disposizione secondo cui ciascuna istituzione scolastica predispone il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresa la complessiva fruizione delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI. Segnala quindi che l'articolo 8 modifica la disciplina dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) e dei Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) e prevede la costituzione presso ogni istituzione scolastica dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, competenti per l'elaborazione ed approvazione dei singoli PEI e per la verifica del processo di inclusione. Infine, ricorda che gli articoli 13 e 14 demandano ad un decreto ministeriale la definizione delle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove procedure di inclusione e delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, mentre l'articolo 15 contiene le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **FLORIS** (*FI-BP*) ritiene che la scelta della figura commissariale non sia in grado di dare risposte alle problematiche che affliggono le regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità. A suo parere sarebbe invece stato necessario disporre delle indagini ministeriali finalizzate a verificare la congruità delle risorse stanziate per garantire un adeguato servizio ai cittadini e l'efficacia del loro impiego, anche per contrastare il permanente esodo sanitario verso altre regioni. Reputa peraltro intollerabile che le professionalità che ricopriranno le varie cariche di commissario in Calabria debbano provenire da altri territori. Relativamente alla seconda parte del testo, dall'articolo 11 in poi, esprime un giudizio moderatamente positivo, riconoscendo che la colpa di una mancata programmazione in materia di assunzione di personale medico, cui si cerca di porre rimedio, non possa certamente essere attribuita all'attuale Governo.

La **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Nel replicare agli interventi, il relatore **AUDDINO** (*M5S*) fa notare che il commissariamento della sanità calabrese, già risalente al 2010, ha sancito il fallimento della politica sanitaria della sua regione. Rivendica quindi la scelta della decretazione d'urgenza, che permette allo Stato di intervenire nei confronti dell'organizzazione sanitaria regionale, dimostratasi incapace di offrire risposte adeguate ai cittadini e di garantire la tutela dei Livelli essenziali di assistenza, provocando così un continuo esodo extraregionale. Tutto ciò nonostante l'alto numero di accreditamenti privati, che costa alla Calabria circa 300 milioni di euro l'anno. La scelta di individuare professionalità provenienti da altre regioni è dovuta proprio alla scarsa fiducia nei confronti di chi ha gestito il settore, a diversi livelli, negli ultimi anni e si è reso così responsabile della situazione attuale.

Sottolinea poi la rilevanza della parte dell'articolato che consentirà il reclutamento di nuovi medici per

far fronte alle carenze di personale che caratterizzano molteplici strutture ospedaliere.
Conclusivamente, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel richiamare i principali contenuti dell'intervento svolto in sede di discussione generale, annuncia il voto contrario del Partito Democratico.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI), dopo aver ribadito quanto già detto in discussione generale, esprime un voto contrario.

Interviene quindi il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) per preannunciare il voto contrario del suo Gruppo.

Dopo aver espresso apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore, il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) avverte che tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658 (salario minimo) a firma dei senatori del Gruppo Lega - Salvini Premier - Psd'Az sono stati formalmente ritirati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione già previste per la giornata di domani, giovedì 13 giugno, alle ore 9,15 e alle ore 14, sono sconvocate. La seduta di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi è anticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

L'11a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
considerato che:
l'articolo 11, comma 5-bis, prevede, per le regioni commissariate, una disciplina transitoria sui criteri

di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli altri enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, si prevede che per un periodo di tempo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nelle regioni per le quali sia operante, ai fini dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, il commissario *ad acta*, la rosa dei candidati venga proposta dalla competente commissione secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Infine, si specifica che il Presidente della regione effettua la scelta nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo dall'ordine della suddetta graduatoria, previa adeguata motivazione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione: in merito all'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto in esame, si valuti, con riferimento all'autonomia organizzativa delle regioni, l'opportunità di sostituire il riferimento al Presidente della Regione con un rinvio generico alla Regione stessa, in linea con quanto previsto a legislazione vigente dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il quale all'articolo 2 specifica che i direttori generali sono nominati dalle "Regioni".

1.3.2.1.26. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 115^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.

Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver* (perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente [CATALFO](#), nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" ([n. 86](#))

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[**\(310\) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**](#)

[**\(658\) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**](#)

[**\(1132\) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale**](#)

[**\(1259\) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro**](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente [CATALFO](#) riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*).

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente [CATALFO](#) replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuarne delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore [LAUS](#) (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente [CATALFO](#) (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (*PD*) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente [CATALFO](#) precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente [CATALFO](#) precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente [CATALFO](#), ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.27. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 116^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indirizzi della Presidente
CATALFO*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CAMPAGNA (M5S) si sofferma sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare segnala l'articolo 3-sexies, che estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022), sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dispone, insieme all'articolo 50, una riduzione, per gli anni 2023 e seguenti, del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Dà quindi conto dell'articolo 5, che interviene sulle agevolazioni in favore dei cosiddetti "lavoratori rimpatriati" e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, dell'articolo 5-bis, che modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento sui redditi (ivi compresi i trattamenti pensionistici) prodotti all'estero, e dell'articolo 5-ter, che esclude dalla base imponibile IRPEF alcuni contributi corrisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in favore di giovani di età non superiore a 30 anni, residenti in alcune Regioni e con riferimento a determinati progetti. La relatrice segnala poi l'articolo 16-quinquies, che specifica, tra l'altro, i termini di applicabilità ai contributi dovuti dagli iscritti alle forme di previdenza

obbligatoria gestite da enti di diritto privato delle norme relative al cosiddetto "saldo e stralcio", e l'articolo 26-*quater*, che introduce in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione per imprese aventi un organico superiore a 1.000 unità lavorative ed impegnate in processi di reinustrializzazione e riorganizzazione. Ricorda inoltre gli articoli 28-*bis* (che modifica le norme sul calcolo e sulla durata dell'ISEE con riferimento, tra l'altro, ad alcuni casi di variazione del reddito), 33 (che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni e di procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali) e 39 (che, limitatamente al triennio 2019-2021, consente all'ANPAL di avvalersi di società *in house* del Ministero del lavoro già esistenti per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza), nonché gli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, relativi alla copertura finanziaria di incentivi ad assunzioni già previsti da norme vigenti.

Infine, la relatrice riferisce sulle rimanenti misure di interesse della Commissione: l'articolo 40 definisce alcuni ammortizzatori sociali per i soggetti la cui attività lavorativa sia stata impedita a seguito della chiusura di un tratto di strada della SS 3bis Tiberina E45 Orte-Ravenna; l'articolo 41 amplia la disciplina transitoria che consente la concessione della mobilità in deroga in favore di lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l'articolo 41-*bis* estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l'articolo 49-*bis* è inteso a rafforzare l'apprendimento da parte degli studenti delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento in esso dei giovani.

Conclusivamente, dopo aver segnalato l'imminente scadenza del provvedimento d'urgenza e l'avvenuto decorso del termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni riunite 6a e 10a, competenti nel merito, propone di esprimersi favorevolmente sul testo in esame.

Il senatore [PATRIARCA \(PD\)](#), premesso che il testo ricomprende in modo confuso e raccogliticcio una serie di norme molto eterogenee tra loro, alcune delle quali aventi addirittura natura micro settoriale, tanto da renderlo una sorta di decreto "milleproroghe", si dice deluso dal complesso delle misure adottate, certamente non all'altezza della definizione molto evocativa di "decreto crescita" e del tutto insufficienti a rilanciare l'economia di un Paese in difficoltà, con gravi rischi per l'occupazione e una evidente fragilità della produzione industriale. In particolare, esprime preoccupazione per gli articoli che riguardano l'Alitalia, per la quale paventa il rischio di un disastro finanziario, l'INAIL, con un taglio delle risorse che peserà soprattutto sui controlli e la prevenzione, l'ILVA e la riduzione dei costi per le imprese, che pur condivisibili, partiranno però solo dal 2023.

Valuta invece con favore alcune disposizioni, soprattutto quelle riprese dalle politiche del precedente Governo, come nel caso della misura di sostegno denominata "Nuova Sabatini", della maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi e della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, degli investimenti cosiddetti Impresa 4.0, del *bonus* per efficientamento energetico e rischio sismico, della previsione del contratto di espansione, della promozione delle aggregazioni finanziarie al Sud.

Chiede quindi al rappresentante del Governo informazioni sulla dismissione degli immobili pubblici, invitandolo a valutare con attenzione le possibili, e non volute, conseguenze delle norme sul rientro dei cervelli dall'estero e sul *bonus* energetico. Conclusivamente, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS \(FI-BP\)](#) lamenta il mancato rispetto istituzionale da parte dell'altro ramo del Parlamento, che ha lasciato al Senato pochissimi giorni per esaminare e approfondire un provvedimento molto complesso, che presenta diversi spunti di interesse per la Commissione, ma non stanzia risorse adeguate né individua una nuova politica industriale, fiscale e della famiglia. Segnala in particolare l'assenza di una misura sulla riduzione del cuneo fiscale, che pure avrebbe dovuto accompagnare il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario, e l'esiguità degli stanziamenti per il rientro dei cervelli dall'estero. In conclusione, dopo essersi associato al senatore

Patriarca quanto all'elenco delle disposizioni positive, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [BERTACCO \(FdI\)](#) si rammarica per il poco tempo a disposizione per un esame approfondito del provvedimento - che ha alcune norme condivisibili ma che definisce, per le caratteristiche di eterogeneità, *omnibus* - e preannuncia, in coerenza con il voto espresso dal suo Gruppo alla Camera dei deputati, un voto di astensione.

La senatrice [NISINI \(L-SP-PSd'Az\)](#) contesta le critiche espresse in particolare dal senatore Patriarca, rivendicando la scelta di varare misure per alcuni territori in particolare condizione di difficoltà, come nel caso della parte di provincia di Arezzo interessata dalla chiusura della E45 per il sequestro di un viadotto. Segnala con specifico favore le norme relative al contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico, al rientro dai cervelli dall'estero e alla mini IRES e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa la relatrice [CAMPAGNA \(M5S\)](#), che ribadisce il profondo valore delle norme volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" ([n. 86](#))

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il prossimo 9 luglio

I senatori [PATRIARCA \(PD\)](#) e [FLORIS \(FI-BP\)](#), in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione di merito e al fine di approfondire ulteriormente il testo in esame, chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale.

Concorda la relatrice [NOCERINO \(M5S\)](#).

La [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario](#)

[\(658\) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario](#)

[\(1132\) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale](#)

[\(1259\) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a sua firma; preannuncia inoltre di aver riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso degli emendamenti, invita i presentatori a procedere all'illustrazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha l'obiettivo di approvare il provvedimento al più presto, domanda se non sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella stessa seduta.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce che le due fasi procedurali possono svolgersi nella stessa seduta così come in più sedute.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede conto al rappresentante del Governo del passato annuncio del sottosegretario Durigon di rendere contestuale all'approvazione del provvedimento sul salario minimo orario il varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divisioni che caratterizzano il Governo, dell'assenza di una relazione tecnica e della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, esprime perplessità sul prosieguo dell'esame nella seduta odierna.

La [PRESIDENTE](#) riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al Governo, ma ribadisce la possibilità di procedere oggi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) dà per illustrati tutti gli emendamenti del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la Commissione non possa procedere con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del dibattito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) rinnova la richiesta al Governo di fornire delucidazioni in materia di taglio del cuneo fiscale.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara sconcertata per l'andamento dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 giugno, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
[N. 658](#)

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contratti collettivi scaduti o disdetti*) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdetto non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».

1.3.2.1.28. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 117^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" ([n. 86](#))
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) aggiorna la Commissione sui contenuti delle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di merito, con particolare riferimento al tema dell'inquadramento professionale del personale destinato a garantire una adeguata formazione agli studenti con disabilità. In considerazione del tempo ancora disponibile per l'espressione delle osservazioni e dell'utilità di attendere la conclusione della fase istruttoria della 7a Commissione, propone un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver sottolineato la carenza di organico del personale scolastico da dedicare ai circa 225.000 studenti che necessitano di supporto specifico, chiede un rinvio dell'esame fino al termine delle audizioni presso la Commissione competente, così da poter svolgere un più approfondito e consapevole esame dell'atto in oggetto.

La [PRESIDENTE](#) concorda con la richiesta e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri i senatori del Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i propri emendamenti.

Anche i senatori [FLORIS](#) (*FI-BP*) e [BERTACCO](#) (*FdI*) danno per illustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi Gruppi, riservandosi di svolgere un intervento specifico durante l'esame delle proposte di modifica in Assemblea.

La [PRESIDENTE](#) illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui contenuti sono frutto delle audizioni svolte in Commissione.

L'emendamento 2.8 stabilisce che l'importo di nove euro al di sotto del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) *leader* non può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal contratto collettivo nazionale di riferimento individuato in base all'attività prevalente dei lavoratori dell'impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro domestico.

L'emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i criteri di individuazione del CCNL *leader* in presenza di una pluralità di CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e inserisce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il CCNL *leader* come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

L'emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavoratori in caso di disdetta anticipata e unilaterale del CCNL da parte dell'impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, prevedendo l'ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro adeguamento annuale sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, l'emendamento prevede che l'indicizzazione all'IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta o dal recesso e precisa che tale indicizzazione automatica non opera per i CCNL delle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-*bis* al 4-*quinquies*. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare annualmente e di proporre l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente e di individuare settore per settore i CCNL *leader*; si individua una norma di raccordo con il codice dei contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di repressione delle condotte elusive datoriali attivabile dalle organizzazioni sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Infine, l'emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o disdetti, le disposizioni del disegno di legge n. 658 si applicheranno a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge medesimo.

Incidentalmente il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ribadisce la richiesta al Sottosegretario di informazioni

sulla riduzione del cuneo fiscale, al fine di conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al senatore Floris gli elementi richiesti ed assicura che la materia è oggetto di approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 658

XVIII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

Titolo breve: Salario minimo orario

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 37 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 42 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 16 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 151 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 172 \(pom.\)](#)

19 giugno 2019

[N. 173 \(pom.\)](#)
25 giugno 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 22 \(pom.\)](#)
17 aprile 2019
Sottocomm. pareri
[N. 50 \(pom.\)](#)
29 aprile 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019
37^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,45

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostantivo con condizioni, in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si ravvisa l'opportunità di un coordinamento della normativa introdotta con quanto già disposto, con riferimento al latte vaccino, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;
- all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sarebbe opportuno indicare puntualmente la normativa alla quale si può derogare, in analogia con quanto invece disposto all'articolo 12, comma 6;

- all'articolo 12, comma 1, occorre specificare con quale atto il Ministero dell'ambiente deve individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le misure necessarie per porre termine all'emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4-bis.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;

- sugli emendamenti 8-quater.1, 8-quater.8 e 8-quater.9 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;

- sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(980) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvenzione di persone anziane

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, si segnala che l'abuso della situazione di bisogno o della condizione emotiva del soggetto offeso non è riferito, nell'attuale formulazione, alle sole persone anziane, oggetto invece della rubrica dell'articolo 643-bis, che viene introdotto nel codice penale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10

1.4.2.1.2. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
42^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b)

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che il riferimento al personale educativo degli asili nido sia riferito all'intero articolo 3-bis, introdotto dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 59 del 2004; si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, gli asili nido costituiscono solo una delle articolazioni dei servizi educativi per l'infanzia, e che perciò sarebbe preferibile fare riferimento alle definizioni contenute in quel testo;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 4.1(testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), esaminati gli ulteriori emendamenti 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^aCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
16^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11a Commissione:

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario : parere non ostantivo sul testo e sugli emendamenti.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostantivo sul testo e sugli emendamenti.

alla 12a Commissione:

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni : parere non ostantivo sul testo, parere non ostantivo con osservazione sugli emendamenti 1.24 e 1.26 e parere non ostantivo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 151^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Il relatore PRESUTTO (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,

essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [MISIANI](#) (*PD*), [FANTETTI](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametra le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche

amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguitamento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto centralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà

sull'emendamento 3.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale; in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in relazione agli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <>Fondi di riserva e speciali della missione <>Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".". "

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

avanzata dal relatore.

(1015) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 19.253 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alla traduzione di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, infine, che non vi sono osservazioni.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario in primo luogo acquisire chiarimenti sull'ambito operativo dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui impone il relativo obbligo ai datori di lavoro, "imprenditori e non imprenditori". Ciò al fine di verificare eventuali effetti finanziari delle misure ivi contemplate per le casse pubbliche, in relazione, per esempio, alle società partecipate inserite nell'ambito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Occorre quindi valutare il disposto dell'articolo 4, comma 3, che stabilisce l'incremento annuale degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. In connessione a tali meccanismi di incremento o di adeguamento automatico degli importi, occorre altresì considerare l'impatto finanziario di eventuali effetti indiretti nell'ambito del pubblico impiego. Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame

degli emendamenti. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, propone l'espressione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comporta maggiori oneri la proposta 2.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.4 e 3.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 4.0.1 e 4.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4-*bis*.0.1 e 4-*bis*.0.2 in materia di controllo della fauna selvatica. Analogamente, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4-*bis*.0.3 sulla tutela della bufala mediterranea italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, nelle analoghe proposte 6.1 e 6.0.1, se l'estensione alle imprese agricole della Basilicata dell'accesso agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica sia compatibile con il rispetto della dotazione massima del Fondo di solidarietà nazionale. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6-*bis*.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.8. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili di compatibilità con la normativa europea delle proposte 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5 che sopprimono o modificano interamente il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo 214 del 2005 sul contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8.10, 8.11 e 8.12. Chiede poi conferma, per l'emendamento 8.3, della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*. Occorre poi valutare la compatibilità degli analoghi emendamenti 8.16 e 8.17, che dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza fitosanitaria, con la clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* inserito dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.18, 8.21 e 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.20 che consente alle regioni di derogare ai limiti di spesa per le assunzioni funzionali all'esercizio della difesa fitosanitaria obbligatoria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8-*ter*.5, 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 8-*ter*.8 in materia di ripiano della quota di disavanzo di amministrazione delle regioni. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 8-*ter*.9 e 8-*ter*.10. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fispe utilizzate a copertura dell'emendamento 8-*ter*.11. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater*, comportano maggiori oneri le proposte 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4 e 8-*quater*.5. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli emendamenti 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.1. Chiede conferma della disponibilità presso il Fispe delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Occorre valutare la compatibilità con il rispetto della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale delle proposte 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 che estendono l'ambito dei soggetti beneficiari degli interventi per favorire la ripresa economica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo per le nuove politiche di bilancio utilizzate a copertura delle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Relativamente all'emendamento 10.0.1, occorre valutare la disponibilità delle risorse proprie dell'Ismea utilizzate a copertura della proposta. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle identiche proposte 10-*ter*.1, 10-*ter*.2 e 10-*ter*.3, che include gli aiuti figurativi tra quelli oggetto del sistema di anticipazione nell'ambito del regime di sostegno PAC. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinquies*, occorre valutare la proposta 10-*quinquies*.0.2, in termini di disponibilità delle risorse poste a copertura e di effetti connessi alla deroga ivi prevista ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento 11-*bis*.0.1. Chiede conferma della disponibilità

delle risorse presso il Fispe utilizzate a copertura degli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0-4 e 11-*bis*.0.5. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*bis*.0.6 e 11-*bis*.0.7. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*ter*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 11-*ter*.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 11-*ter*.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*ter*.0.4 e 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice in merito agli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Esprime altresì un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati, per oneri non correttamente quantificati o coperti.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) si sofferma sugli analoghi emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, finalizzati alla maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana, ritenendo sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come tali proposte presentino profili di onerosità correlati all'adozione di piani straordinari di intervento e di controlli incrociati della filiera.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) interviene poi sugli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12 attinenti alle modalità di eradicazione degli ulivi contaminati nelle zone infette, osservando come anche su tali proposte sia sufficiente, al fine di fugare dubbi di tenuta finanziaria, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ritiene sostenibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che gli emendamenti in esame tendono a semplificare il sistema dei controlli della pubblica autorità, con conseguente alleggerimento dei costi.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) fa presente come gli adempimenti amministrativi derivanti dall'effettuazione dei controlli possano essere sostenuti senza nuovi o maggiori oneri, considerato che lo svolgimento dei relativi compiti è attribuito all'Osservatorio fitosanitario regionale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva come, a prescindere dalle considerazioni di merito, non possa essere del tutto fugato il dubbio di un incremento di oneri derivanti da aggravi amministrativi in capo alla pubblica autorità.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, alla luce di una lettura più approfondita delle proposte emendative, possano ritenersi superati i dubbi di un aggravio di spesa. Pertanto, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) fa presente come, dall'analisi dell'emendamento, non possa oggettivamente rileversi il rischio di un aggravio in termini di oneri amministrativi. Tale valutazione risulta ancor più fondata nel caso di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PICETTO FRATIN](#) (FI-BP) svolge alcune considerazioni sul sistema dei controlli amministrativi, al fine di fugare i rischi di un aggravio dei costi derivanti dagli emendamenti in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere non del tutto scongiurati i rischi di oneri indiretti derivanti da un aggravo amministrativo in termini di controlli pubblici, prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del

periodo nel quale si esclude di porre a carico dei privati le spese per eventuali accertamenti della pubblica autorità.

Il senatore **DAMIANI** (*FI-BP*) chiede poi al rappresentante del Governo una valutazione più ponderata sulle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, coperte a valere sul Fondo per le nuove politiche di bilancio.

Il vice ministro **GARAVAGLIA** fa presente l'indisponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti richiamati dal senatore Damiani.

Il senatore **MANCA** (*PD*) rivolge alla Presidenza un invito a verificare, in vista del prossimo esame di importanti provvedimenti, l'effettiva disponibilità presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di risorse non impegnate, anche alla luce del fatto che gli emendamenti presentati da diversi Gruppi spesso trovano una copertura proprio a valere sul Fispe.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni in tale senso.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.8, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.0.1, 8.20, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostantivo su tutti i restanti emendamenti.".

I senatori MANCA e DAMIANI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dalla RELATRICE è approvata.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,00, riprende alle ore 17,05.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, dà conto degli elementi istruttori forniti dal Governo a seguito dei rilievi avanzati nella seduta di ieri sul provvedimento in esame, proponendo l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso

atto che: in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati; con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 10, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.3.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 159^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,25

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO, in relazione al disegno di legge n. 1248, ritiene preferibile, per ragioni di chiarezza e di economia, attendere la conclusione dei lavori da parte delle Commissioni riunite prima di avviare l'esame del provvedimento per l'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede al vice ministro Garavaglia conferma dell'intendimento del Governo di presentare emendamenti al provvedimento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO, nel concordare sull'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame, conferma che dovrebbero essere presentate, per la discussione in Assemblea, una serie di proposte emendative dirette ad affrontare alcuni nodi problematici emersi nel corso dell'esame sia in sede referente che consultiva.

Il PRESIDENTE domanda se sia stato completato l'approfondimento sulle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari preposti alla ricostruzione delle zone terremotate, chiesto per le

vie brevi al Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA rappresenta che il supplemento di istruttoria è in corso di svolgimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14 e 3.1, che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza. Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'emendamento 4.0.3, nella parte in cui istituisce una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finanziari

dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario. Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del

provvedimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, sulla quale chiede informazioni il senatore Misiani.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che la relazione tecnica è in via di predisposizione, si riserva di fornire risposta ai rilievi formulati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, propone di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi

sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere al riguardo un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MISIANI](#) (*PD*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto di astensione del Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 10 aprile.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza ([n. 82](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria recante risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese ([n. 81](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA, rispondendo ad una sollecitazione del relatore, dà la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione anche oltre la scadenza del termine previsto.

Consegna, quindi, una nota volta a fornire chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.3. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 168^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **LEONE** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **ACCOTO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) Deputato RACCHELLA ed altri. - Dichiaraione di monumento nazionale del ponte sul

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riacertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinvia.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguardo l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziate e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate esplichi i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera *a*), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera *b*), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostantivo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostantiva sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostantivo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.4. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 172^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede di audire l'Ufficio parlamentare di bilancio e l'Istituto nazionale di previdenza sociale, al fine di acquisire elementi di approfondimento in merito alle presunte economie di spesa connesse all'attuazione del reddito di cittadinanza e di "quota cento".

I senatori MISIANI (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associano alla richiesta avanzata dal senatore Errani.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta di ieri era iniziato l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate al provvedimento in titolo e che si era tenuto un confronto in merito agli effetti di ordine finanziario sugli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie nelle società di gestione dei tre scali aeroportuali (Fiumicino, Malpensa e Venezia) rientranti nell'ambito applicativo del disegno di legge.

Il sottosegretario BITONCI conferma come il provvedimento possa determinare in capo agli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie soltanto eventuali oneri indiretti di portata limitata, rimettendosi quindi alla valutazione della Commissione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel prendere atto della rassicurazione fornita dal Governo, fa presente come gli oneri indiretti richiedano tuttavia un'apposita copertura.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel ricordare che il disegno di legge si applicherebbe a tre scali aeroportuali le cui società di gestione presentano una quota di partecipazione pubblica, osserva come gli oneri di carattere indiretto debbano trovare adeguata copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, evidenzia che l'individuazione di una copertura per oneri indiretti del tutto eventuali e correlati alla partecipazione azionaria in società private rappresenterebbe una modalità di approccio difforme rispetto alla linea di valutazione tradizionalmente adottata dalla Commissione.

Il senatore [PICCHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) dissente dalla valutazione del Presidente, ritenendo necessaria la predisposizione di una copertura in presenza di oneri indiretti gravanti su enti territoriali quali regioni, città metropolitane e comuni, alla luce del fatto che la Commissione bilancio riveste una funzione istituzionale posta a presidio dell'integrità della finanza pubblica comprensiva delle amministrazioni centrali e di quelle territoriali.

Il sottosegretario BITONCI svolge alcune puntualizzazioni sulla questione in esame, rilevando che il disegno di legge si applicherebbe a società private e che gli ipotetici oneri finanziari sarebbero correlati ad eventuali maggiori costi ricadenti sul valore della quota di partecipazione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel concordare con le argomentazioni del Presidente e del rappresentante del Governo, ribadisce come il disegno di legge trovi applicazione per società private nelle quali la partecipazione azionaria di enti pubblici non ha carattere necessario. Altresì, esula dai compiti di questa Commissione l'individuazione di coperture per eventuali perdite derivanti da partecipazioni azionarie, in quanto, se si adottasse questa linea, si determinerebbe un'intromissione del Parlamento nella gestione di imprese private.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) fa presente come le valutazioni prudenziali espresse dalla Commissione bilancio in caso di oneri indiretti riguardassero fattispecie nelle quali le potenziali spese sarebbero potute gravare sulla pubblica amministrazione. Nel caso in esame, invece, si è di fronte a eventuali oneri correlati a partecipazioni azionarie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede formalmente alla Presidenza di fornire un riepilogo dei precedenti della legislatura in corso in ordine ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione, nel caso della sussistenza di oneri indiretti gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che, anche sulla base delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'onere gravante sugli enti territoriali titolari di partecipazioni azionarie avrebbe una natura eventuale, indiretta e di portata limitata.

Rileva, altresì, che, in presenza di onerosi indiretti di portata trascurabile e di carattere eventuale, l'orientamento di questa Commissione è quello di non esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rinvia quindi ad una prossima seduta la conclusione dell'esame degli emendamenti in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'*iter* del disegno di legge in titolo, ricordando che era stata chiesta al Governo una conferma sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione delle attività formative. Altresì, ricorda che era stata chiesta una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 5.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota in cui si conferma l'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), nonché la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, pertanto, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostantivo.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, predisposta dal Ministero del lavoro, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota nella quale si concorda con la richiesta della Commissione bilancio di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sasso Feltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota dalla quale risulta che, in relazione ai rilievi rappresentati dalla Commissione sull'articolo 2, la Ragioneria generale dello Stato reputa opportuno acquisire dall'amministrazione competente una relazione che asseveri l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(ParereParer alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra la riformulazione 13.8 (testo 2), trasmessa dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi è nulla da osservare.

Riepiloga, poi, gli emendamenti segnalati nelle precedenti sedute, a partire da quelli di iniziativa parlamentare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27 e 15.28, osservando, in particolare, la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.19 e 15.27, mentre, in merito alle altre proposte richiamate, evidenzia un difetto nella quantificazione ovvero nella corretta copertura degli oneri.

Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8 e 15.13.

In merito all'emendamento 15.30 (testo 2), sottolinea la genericità della proposta, per quanto riguarda i numeri 1, 3, 4, e 7 della lettera *e)-bis*.

Con riferimento all'emendamento 15.31, fa riferimento alla genericità della portata normativa dei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 della lettera *e)-bis*.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 15.33, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 21.1 e 21.2 per oneri non quantificabili a causa della genericità della portata normativa.

Passando agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, chiede di accantonare l'esame della proposta 1.3, mentre fornisce chiarimenti in merito alla portata finanziaria dell'emendamento 11.4, sul quale formula una valutazione non ostativa, purché la rimodulazione delle tariffe non determini un decremento di gettito per l'erario.

La relatrice PIRRO (M5S) prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 11.4, nel presupposto che la rimodulazione interna al sistema tariffario sia effettuata secondo modalità compensative che escludano una riduzione di gettito.

Il sottosegretario BITONCI, nell'esprimere una valutazione non ostativa sulle proposte 5.0.1 e 19.3, chiede poi di accantonare l'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

In relazione agli emendamenti presentati dal relatore in Commissione di merito, formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.8 e 13.29, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1

Concorda con la valutazione non ostantiva sulla proposta 13.8 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30 (testo 2), 15.31, 21.1 e 21.2.

Sull'emendamento 11.4, il parere è non ostantivo nel presupposto che resti fermo il complessivo introito previsto sulla base delle attuali tariffe in favore dello Stato.

Il parere è non ostantivo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8, 15.13, 15.33, 1.3, 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1, sulle quali l'esame resta sospeso".

Posta in votazione, la proposta di parere della relatrice, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" ([n. 86](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta assegnato con riserva, essendo privo del parere della Conferenza unificata.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 3, laddove stabilisce che lo Stato e gli enti territoriali perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per inclusione scolastica, tenendo conto del principio di "accomodamento ragionevole", chiede conferma che il rispetto di tale principio sia compatibile con il limite delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, che inserisce nel decreto legislativo n. 66 del 2017 una nuova disposizione sulle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione, chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio 2019 utilizzate a copertura, anche con riguardo alle spese di funzionamento del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Per quanto riguarda l'articolo 15 sulla decorrenza delle misure e sulla disciplina transitoria, chiede conferma del fatto che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BITONCI consegna una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità che la Commissione possa riunirsi a partire dalla giornata di lunedì 24 giugno per avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del

2019 (cosiddetto "decreto crescita"), qualora approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 20 giugno 2019, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.5. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 173^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera *n*), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

I senatori **MISIANI** (PD) e **ERRANI** (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (*3-bis, 3-quinquies, 4-quater, 4-quinquies, 7-bis, 26-bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziate rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accordo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-bis, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostantivo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezture a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte non ostantivo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostantivo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdetti. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sasso Feltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" ([n. 86](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10^aCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
22^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario :
rimessione alla sede plenaria

1.4.2.4.2. 10^aCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (pom.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
LUNEDÌ 29 APRILE 2019
50^a Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTA](#)

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [GIROTTA](#) (M5S) riferisce sul provvedimento che istituisce il salario minimo orario, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, ricordando che all'articolo 1 si stabilisce che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, corrispondono ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione. Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, infine, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTA](#) dichiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP), pur riconoscendo che il tema del salario minimo deve far parte del dibattito politico attuale, ritiene che la situazione italiana non è paragonabile a quella di altri Paesi europei, quali Francia e Germania, e non solo dal punto di vista economico. La retribuzione linda in Italia è composta da una componente diretta e da una indiretta; pertanto il parametro dei 9 euro lordi è difficile da applicare per qualsivoglia mansione. Nel ricordare le recenti affermazione del presidente del CNEL, professor Treu, sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali, ne lamenta la eccessiva proliferazione, ritenendo più utile applicare contratti di settore e non di categoria. Annuncia conclusivamente il voto di astensione del proprio Gruppo alla proposta di parere, pur riconoscendo la rilevanza del tema trattato.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) presenta e illustra, a nome del proprio Gruppo, uno schema di parere alternativo, di segno contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi sul tema dei working poors. In questi anni, le uniche forme di sostegno alle aziende in crisi sono stati gli ammortizzatori sociali, che non hanno permesso né reimpiego né formazione dei lavoratori interessati. Come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito, le parti datoriali e quelle sindacali hanno espresso perplessità sulla ratio del provvedimento. Da ultimo, ritiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere di competenza primaria anche della Commissione industria, considerato il rilevante impatto per il complesso delle attività produttive.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [GIROTTA](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, restando quindi preclusa la votazione del parere alternativo.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658

La Commissione industria, commercio, turismo, in sede di esame del disegno di legge n. 658 recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario, premesso che:
in Italia il fenomeno dei working poors presenta dimensioni e caratteristiche del tutto particolari rispetto agli altri Paesi europei;
secondo l'ISTAT, nel 2017 i lavoratori a rischio di povertà erano il 12,2 per cento, a fronte di una media europea pari al 9,4 per cento, percentuale ancora in aumento nel nostro Paese in controtendenza con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei;
il problema riguarda sia i lavoratori subordinati che quelli non subordinati: fra i primi, i lavoratori pagati al di sotto dei minimi contrattuali, in palese violazione degli accordi collettivi, sono soprattutto i giovani, le donne, i lavoratori con bassa istruzione e bassa qualifica, gli immigrati e i dipendenti di piccole imprese. Fra i secondi, il fenomeno colpisce, in particolar modo, i nuovi lavori della GIG-economy, le false cooperative e le false partite IVA, lavoratori inquadrati come indipendenti, ma di fatto impiegati come dipendenti (per esempio attraverso piattaforme digitali on line, come i riders);
il fenomeno dei working poors nel nostro Paese è riconducibile al basso livello delle retribuzioni, all'elevato livello di sottoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani e, non da ultimo, all'estensione del lavoro irregolare;

la soluzione di questo grave problema richiederebbe non solo la presenza di strumenti ispettivi e sanzionatori più efficaci, ma anche l'introduzione di forme di tutela che garantiscano ai lavoratori la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione;

il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, si propone l'ambizioso obiettivo di dare una risposta al fenomeno dei working poors, prevedendo che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, siano tenuti a corrispondere ai lavoratori (...) una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, considerata pari al "trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.";

secondo la maggior parte dei soggetti auditati dalla Commissione lavoro, l'approvazione del suddetto provvedimento rischierebbe di comportare la "fuga" dalla contrattazione collettiva nazionale e dal complesso di obblighi che la loro osservanza comporta, a favore della fissazione per legge di un importo del salario minimo;

nel legiferare su un argomento così delicato e complesso il confronto con altri Paesi rischia di essere fuorviante e non attinente alla realtà del nostro Paese dove l'assenza del salario minimo legale è dovuta alla forte presenza e alla diffusione della contrattazione collettiva;

infatti, a differenza della maggior parte dei Paesi UE e OCSE, l'Italia non ha il salario minimo legale, ma si caratterizza per standard di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che per una rilevante copertura della contrattazione collettiva;

l'Italia presenta elementi del tutto peculiari che rendono molto delicata l'adozione di un salario minimo interprofessionale nazionale del tipo di quelli adottati in altri ordinamenti: tra tutti, l'elevato livello della disoccupazione; le forti disomogeneità territoriali, di età e di genere nel grado di partecipazione al lavoro; la persistenza di amplissime sacche di lavoro irregolare e sommerso, soprattutto in alcune aree del territorio;

è evidente come, in questo quadro, l'introduzione ope legis di un salario minimo "universale" non solo non scoraggerebbe l'evasione contrattuale e il dumping sociale, ma rischierebbe di indebolire il generale livello di tutela dei lavoratori, per effetto della "fuga" dalla contrattazione collettiva nazionale;

ciò potrebbe comportare un abbassamento dei salari e delle tutele dei lavoratori soprattutto nelle molte piccole e piccolissime imprese che caratterizzano il tessuto economico del nostro Paese causando un danno gravissimo ai lavoratori e al loro diritto ad avere una giusta retribuzione;

non si può, infatti, non considerare il rapporto che si verrebbe a creare, a seguito dell'introduzione di un salario minimo legale, tra quest'ultimo e il sistema della contrattazione collettiva vigente, poiché l'introduzione del solo salario minimo non riuscirebbe a garantire il trattamento economico complessivo e le varie forme di tutela che la contrattazione collettiva già garantisce ai lavoratori; occorre evitare di porre in essere norme troppo rigide - un salario minimo fissato su un importo eccessivamente elevato finirebbe per creare lavoro nero, mentre quello fissato su un importo troppo basso avrebbe l'effetto di indebolire la contrattazione collettiva - tenendo fermo l'obiettivo di dare attuazione piena agli articoli 36 e articolo 39 della Costituzione;

ciò è possibile stabilendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva e, a tal fine, rafforzando il sistema della rappresentanza, attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;

il recepimento del principio costituzionale della retribuzione sufficiente, previsto dall'articolo 36 della Costituzione, potrebbe infatti essere garantito prevedendo che i trattamenti minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si applichino a tutti i lavoratori del settore;
inoltre, la fissazione ope legis della misura del salario minimo sottrae la stessa da ogni possibilità di negoziato che possa adattarla all'andamento e alle caratteristiche del mercato del lavoro, come accade in alcuni Paesi europei dove la fissazione e l'adeguamento del salario minimo avvengono con il coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali;
ogni intervento normativo che non tenga conto in modo specifico della realtà lavorativa del nostro Paese, del sistema della contrattazione collettiva vigente e che non preveda il coinvolgimento delle parti sociali rischia di essere dannoso e controproducente,
esprime parere contrario.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.